



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class* 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.26.1/2021

*Class* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.135.1/2021

*Allegati* 5

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 7416]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 7416]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Regione Puglia  
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio  
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio  
Servizio autorizzazioni ambientali  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP 7416] GUAGNANO (LE), SAN PANCRAZIO SALENTINO ED ERCHIE (BR) – Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato "Li Poggi", della potenza di 30 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, all'ampliamento della SE Terna "Erchie" e al recupero di un edificio collabente presente nell'area dell'impianto fotovoltaico.

Procedura riferita alla VIA, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 - art. 23 (PNIEC).

Proponente: Acciona Energia Global Italia S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

*e. p.c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Brindisi e Lecce  
(sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

09/05/2023

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico della soprintendenza Speciale PNRR

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Soprintendenza Speciale PNRR

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

**VISTO** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento del *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**VISTO** il D.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

**CONSIDERATO** che il decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art.19, comma 2, lettera b), ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n.152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lettera c), del medesimo decreto-legge, ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n.152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**CONSIDERATE** la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia ha approvato il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 135 e 143 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

**CONSIDERATO** che il suddetto PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi della Regione Puglia, non solo di quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì dei paesaggi della vita quotidiana e di quelli degradati.

**CONSIDERATO** che **Acciona Energia Global Italia S.r.l.**, con nota allora acquisita dalla Direzione generale ABAP con prot. n. 27339 del 10/08/2021, di seguito perfezionata, ha presentato l'istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto relativo alla **realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato "Li Poggi", della potenza di 30 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, all'ampliamento della SE Terna "Erchie" e al recupero di un edificio collabente presente nell'area dell'impianto fotovoltaico**, sito nei comuni di Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR) ed Erchie (BR).

**CONSIDERATO** che l'intervento in progetto consiste, come dichiarato dal Proponente, nella realizzazione di una centrale fotovoltaica, in area agricola, per la produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile, con potenza di picco installata pari a 30,06 MW, progettata per la cessione dell'energia prodotta alla Rete di Trasmissione Nazionale. L'impianto confina a nord con la ferrovia a binario unico che collega le stazioni di San Pancrazio Salentino e Guagnano ed a sud con la strada a valenza paesaggistica denominata "Strada Statale n.7-ter Guagnano – San Pancrazio", avente sviluppo parallelo all'impianto. Il progetto prevede l'installazione di pannelli, di altezza pari a circa 2 metri e lunghezza variabile tra 2 e 2,50 metri, che saranno fissati con clips in acciaio inox a paletti di acciaio; sarà previsto un cavidotto interrato in media tensione (30 kV) di connessione alla sottostazione elettrica Utente (SSE).

Inoltre dovrà essere costruita la sottostazione elettrica Utente (SSE) di trasformazione 150/30 Kv, per la connessione alla Stazione Elettrica TERNA "Erchie" esistente, 380/150 kV, oggetto di futuro ampliamento. Rispetto alla superficie complessiva oggetto di acquisizione, pari a circa 52,71 ettari, la superficie delimitata dalla recinzione di impianto è di circa 44,66 ettari. All'interno dell'area recintata ricade la particella n. 93, che comprende un fabbricato collabente con un'area di pertinenza di 3760 metri quadrati, delimitata su tre lati da muretti a secco, per il quale il Proponente prevede di realizzare interventi di risanamento conservativo. Le opere di mitigazione previste dal Proponente per ridurre la visibilità dell'impianto fotovoltaico consistono nella realizzazione di una barriera verde che sarà posizionata su tre lati dell'impianto (escluso il lato est), costituita da specie arbustive tipiche della macchia mediterranea e da un filare di alberature di ulivo.

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m\_amte.MiTE.RU.U.0008969 del 26/01/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

**CONSIDERATO** che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti formalmente i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- **Direzione generale ABAP** nota prot. n. 3050 del 28/01/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, come anche i contributi istruttori alla U.O. DG ABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e alla U.O. – DG ABAP – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza Speciale PNRR;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce** nota prot. n. 3577 del 25/02/2022, con cui ha espresso il proprio parere endoprocedimentale di competenza (cfr. Allegato n. 1);
- **U.O. DG ABAP - Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Soprintendenza speciale per il PNRR, sentito per le vie brevi il 14/03/2022, il quale ha comunicato la necessità di integrare la documentazione di progetto;
- **U.O. DG ABAP - Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** - della Soprintendenza speciale per il PNRR, il quale ha comunicato per le vie brevi il 14/03/2022, di non avere ulteriori elementi da aggiungere rispetto a quanto evidenziato dalla Soprintendenza ABAP competente;
- **Direzione generale ABAP** nota n. 10004 del 15/03/2022, con la quale viene comunicata al Proponente la necessità di richiedere integrazioni al SIA ed alla documentazione di progetto (cfr. Allegato n. 2);
- **Ministero della transizione ecologica** nota prot. n. m\_amte.MiTE.RU.U.0042988 del 04/04/2022, con la quale, a seguito della richiesta di proroga dei termini di consegna delle integrazioni pari a 120 giorni formulata dal Proponente, effettuata in data 17/03/2022, ha accordato tale proroga con scadenza il 25/07/2022;
- **Acciona Energia Global Italia S.r.l.** nota del 18/07/2022 (acquisita dalla Scrivente prot. n. 27366 del 21/07/2022), con cui ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR e dalla Direzione generale ABAP.
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 4927 del 25/10/2022, con la quale, a seguito dell'avviso al pubblico del 17/10/2022 relativo alla pubblicazione della documentazione integrativa elaborata dal Proponente, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP coinvolta nel presente procedimento, di voler esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza, come anche alle U.U.O.O. DG-ABAP Servizi II e III della Soprintendenza Speciale PNRR, di voler esprimere i propri contributi istruttori definitivi, a seguito dell'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della Soprintendenza ABAP;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce** nota prot. n. 17224 del 14/11/2022 (cfr. Allegato n. 3), con cui ha espresso il parere endoprocedimentale definitivo reso in senso negativo alla realizzazione dell'intervento, in quanto, nel confermare il quadro vincolistico dell'area oggetto dell'intervento e dell'area vasta già definito nel parere del 25/02/2022, considerati gli impatti verificati o potenziali, conclude "... ritenendo che la realizzazione dell'impianto in progetto, oltre che presentare interferenze dirette potenziali con eventuali preesistenze, possa costituire un grave detrattore paesaggistico, ... dato che altererebbe il contesto imponendosi come un'impronta antropica fuori scala e perché determinerebbe un'importante interferenza visiva tra gli insediamenti attestati...".
- **U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della SS-PNRR, nota prot. interno n. 6373 del 01/12/2022 (cfr. Allegato n. 4), con la quale concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, evidenziando tuttavia il fatto che la messa in posa dell'impianto di cui

A X

trattasi, condizionerebbe la percezione del sito archeologico de Li Castelli e costituirebbe un potenziale elemento di pregiudizio per la sua valorizzazione e fruizione;

- **U.O. Direzione generale ABAP – Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della SS-PNRR, nota prot. interno n. 2979 del 02/03/2023 (cfr. Allegato n.5) con la quale rileva di non ravvisare aspetti di specifica competenza.

**CONSIDERATO** il quadro vincolistico verificato dalla competente Soprintendenza nel parere endoprocedimentale del 25/02/2022 e confermato nel parere endoprocedimentale definitivo del 14/11/2022, che ha evidenziato, tra le testimonianze archeologiche poste in prossimità dell'impianto:

- a 410 metri di distanza, il vasto insediamento messapico de *Li Castelli*, nel Comune di San Pancrazio Salentino, sottoposto a vincolo archeologico diretto il 03/07/2002 ai sensi della L. 490 del 1999 e perimetrato nel PPTR come Bene Paesaggistico – Zone di interesse archeologico (ARC0249);
- a circa 600 metri a nord dall'impianto, in località *Li Castelli/Sferracavalli*, un insediamento dell'età del Ferro e un insediamento rurale di età ellenistica che caratterizzano l'area a circa 150 metri a nord di Masseria Leandro.

Numerosa inoltre è la presenza di masserie individuate dal PPTR come *Ulteriori Contesti Paesaggistici nella Struttura Antropica e storico-culturale quali Testimonianze della stratificazione insediativa*, con le relative aree di rispetto, tra le quali si segnalano la Masseria Lamia a San Pancrazio Salentino (importante testimonianza rurale di origine rinascimentale – Vincolo Architettonico DM 07/02/1998) a 1,67 km circa dall'impianto; la Masseria Leandro a San Pancrazio Salentino – (Segnalazione Architettonica) a 0,53 km circa dall'impianto e la Masseria Castello Monaci a Salice Salentino – (Vincolo Architettonico DM 24/01/1998) a 2,17 km circa dall'impianto.

**CONSIDERATO** che nel parere endoprocedimentale definitivo del 14/11/2022, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, la competente Soprintendenza di Brindisi e Lecce ha verificato la compatibilità del progetto di cui trattasi rispetto alle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, evidenziando tra l'altro che il progetto si inserisce in un ambito in cui " ... si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi ...". Il territorio in oggetto "... è disseminato di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi...", come ben evidenziato dal numero delle masserie emerse dalla ricognizione del quadro vincolistico all'interno del parere allegato.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce nel proprio parere endoprocedimentale definitivo del 14/11/2022 riporta che il progetto di cui trattasi risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive del PPTR. La Soprintendenza evidenzia che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario dei luoghi, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 2 chilometri e che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio rurale e di trasformazione della texture agricola. L'Ufficio periferico inoltre, nel proprio parere endoprocedimentale definitivo, rispetto alla visibilità dell'impianto, evidenzia che l'elaborato denominato *Studio di visibilità* riporta l'effettiva visibilità dell'impianto dall'insediamento de *Li Castelli*, contribuendo a rendere più frammentaria la lettura delle relazioni tra i resti archeologici e il loro contesto e dalla Masseria Leandro, evidenziando l'alterazione della leggibilità del rapporto originario tra il manufatto e la trama dell'area di pertinenza. Il tema della visibilità dell'impianto appare ancora più evidente in quanto quest'ultimo risulta ancora più visibile dalla linea ferroviaria posta lungo il confine settentrionale e dalla SS7 TER, individuata dal PPTR come UCP *Strade a valenza paesaggistica*; la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre strade a valenza paesaggistica, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento dell'impianto di progetto a visuali paesaggistiche di notevole rilievo.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce nel succitato parere endoprocedimentale definitivo evidenzia che l'intervento di risanamento conservativo dell'immobile quale opera di compensazione previsto dal Proponente è totalmente in contrasto con gli obiettivi della scheda d'ambito di riferimento che prevedono invece la valorizzazione del patrimonio identitario-culturale-insediativo, tutelando la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza.

**CONSIDERATO** che, a seguito di una disamina della Scrivente dei contenuti del PPTR, rispetto alla compatibilità del progetto di cui trattasi con le previsioni e gli obiettivi del Piano paesaggistico, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art.89 c.1 b.2 e rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C della scheda d'ambito, si deve evidenziare quanto segue:

- l'impianto di progetto risulta incompatibile rispetto alle disposizioni del PPTR in quanto identificabile come *intervento di rilevante trasformazione dei luoghi*, già considerando le sole dimensioni dell'impianto stesso;

- il PPTR favorisce la concentrazione di impianti eolici, fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate, disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;
- le criticità relative alla realizzazione dell'impianto, sono legate soprattutto allo snaturamento che viene a generarsi inevitabilmente sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che si è consolidato nel tempo: l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, contribuiscono ad alterare il rapporto manufatto-paesaggio della *Masseria Poggi* con il contesto agrario circostante;
- è presente nelle vicinanze un'ampia area tutelata da vincolo archeologico, denominata *Li Castelli*, oltre ad una rete di siti storico-culturali all'interno dell'area vasta;
- in rapporto alla valorizzazione della struttura estetico percettiva dei paesaggi della Puglia, la realizzazione dell'impianto in progetto contribuirà a creare alterazioni significative alle vedute riferibili sia alla SS7ter, individuata dal PPTR come *UCP Strade a valenza paesaggistica* tra le *Componenti dei valori percettivi*, a sud, che alla ferrovia a binario unico, a nord, oltre che alla sopra citata area archeologica *Li Castelli*.

**CONSIDERATO** che gli elementi patrimoniali di lunga durata come quelli sopra indicati, costituiscono l'identità paesaggistica della Regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali invarianti strutturali (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (regole statutarie) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici (condivisi con il Ministero della cultura), da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.

**CONSIDERATO** che l'art. 28 delle NTA del PPTR al co. 4 stabilisce che gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli Obiettivi generali e specifici di cui all'elaborato 4.1, nonché degli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'elaborato 5 – Sezione C2 e che, pertanto, il mancato raggiungimento degli Obiettivi generali e specifici, costituisce una mancata attuazione della parte strategica del PPTR.

**CONSIDERATO** che nella sezione A 3.2 della scheda d'Ambito n. 10 "*Tavoliere Salentino*" del PPTR (ambito di riferimento principale dell'impianto in esame), si rileva che i caratteri originari del paesaggio rurale dell'ambito, prevalentemente pianeggiante, sono costituiti dalla presenza di un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo. Il carattere stabile di consociazione di colture è accompagnato da un sistema insediativo rurale che presenta tipologie edilizie peculiari quali ville, casini, masserie, pozzi, ricoveri e muretti di pietra a secco che punteggiano e delimitano le partizioni rurali. Tra le criticità del territorio ricompreso nell'ambito viene evidenziato che "*... parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati...*", oltre alla conversione a prati stabili non irrigui e pascoli, che sembrano denotare un progressivo abbandono dei suoli e delle terre più che un indirizzo o una riconversione verso un sistema produttivo più qualificante.

**CONSIDERATO** in particolare che, con riferimento alla Normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 10 – *Tavoliere Salentino* l'intervento proposto non è coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica riferiti alla componente "Paesaggi rurali", volti a "*Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*" e a "*Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali*", attraverso la salvaguardia dell'integrità, delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, da attuare attraverso la direttiva volta a tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Inoltre, si evidenzia che un altro degli obiettivi disattesi è quello finalizzato alla riqualificazione ed al restauro dei paesaggi delle Riforme (come quelli nella terra dell'Arneo), che si concretizzano attraverso la ricostruzione del rapporto con le aree agricole contermini, con lo scopo di salvaguardare le pratiche agronomiche che favoriscano la diversità ecologica ed il controllo dei processi erosivi.

**CONSIDERATO** che il sito di impianto è inserito nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia e come tale ricadente nella scheda d'ambito 10 "*Tavoliere Salentino*", Figura territoriale "*Terre dell'Arneo*" (comuni di Guagnano, San Pancrazio) e Figura Territoriale "*Campagna irrigua della piana brindisina*" (comune di Erchie), così descritto "*... Il paesaggio agrario della Piana e del Tavoliere, è connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorletti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), a cui si aggiunge il vigneto quale coltura prevalente e caratterizzante. Nell'area si registra inoltre la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali. ... Inoltre il paesaggio della terra dell'Arneo intorno ai centri urbani di Guagnano, Salice Salentino, Veglie e nei territori di San Donaci, San Pancrazio*

*X d*

Salentino, Leverano e Copertino caratterizzato dai filari degli ampi vigneti, dai quali si producono diverse pregiate qualità di vino, e da un ricco sistema di masserie. Il territorio rurale, infatti, si qualifica per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura civile. Alla fine del '700 la masseria fortificata si trasforma in masseria-villa, soprattutto in corrispondenza dei terreni più fertili, dove la coltura della vite occupa spazi sempre maggiori. La coltura della vite e la produzione di vino, inoltre, segnano i centri abitati con stabilimenti vinicoli e antichi palmenti dalle dimensioni rilevanti" (da Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR).

**CONSIDERATO** che tra gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei paesaggi rurali*, obiettivi n.4 "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici" e 4.1 "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo:

- "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi della monocultura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, i vigneti di tipo tradizionale il mosaico agrario oliveto-seminativo- pascolo del Salento centrale". Di conseguenza tale indirizzo indica con chiarezza che, l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi i moduli fotovoltaici, come quelli previsti dal progetto in esame, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione andando ad alterare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali.

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene alle Componenti visivo-percettive, l'intervento proposto non è coerente con l'Obiettivo di qualità paesaggistica teso a salvaguardare e a valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata (indirizzo), impedendo le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali (direttiva).

**RITENUTO** necessario richiamare la "filosofia" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

**RITENUTO** utile quindi richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR il quale riporta che gli obiettivi di qualità "... indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo ...".

**CONSIDERATO** e **VALUTATO** che, con riferimento alla "Sezione C" della Scheda d'Ambito n. 10 - *Tavoliere salentino - Normativa d'uso - Componenti dei paesaggi rurali*" del PPTR, l'impianto in questione si pone in contrasto con i relativi Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, volti a "Riqualificare i paesaggi rurali storici" e a "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici" e che pertanto, l'intervento non è coerente con gli indirizzi finalizzati a "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, (...), a tutelare la continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo e quindi è in contrasto con le direttiva che stabilisce di riconoscere e consentire agli Enti locali di perimetrare nei propri strumenti di pianificazione i paesaggi rurali caratterizzanti e di individuare gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità (come previsto anche dall'art. 78, co. 3, delle NTA), incentivando la conservazione di beni diffusi del paesaggio rurale quali le architetture minori in pietra e i muretti a secco, e le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti in quanto la realizzazione dell'impianto trasformerebbe l'area in un paesaggio dal forte carattere tecnologico; è inoltre in contrasto con l'Obiettivo finalizzato a "Valorizzare il patrimonio identitario-culturale" da attuare attraverso l'indirizzo volto "tutelare la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza", da attuare attraverso la direttiva che stabilisce (anche per i soggetti privati che propongono progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, quale è il progetto di cui trattasi, secondo quanto stabilito dall'art. 89 delle NTA del PPTR) di "tutelare le aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali, vietandone l'occupazione da parte di strutture incoerenti".

**CONSIDERATO** e **VALUTATO** che, con riferimento alla "Sezione C della Scheda d'Ambito n. 10 - Il Tavoliere salentino - Normativa d'uso - Componenti visivo percettive" del PPTR, l'impianto proposto si pone, per quanto sopra esposto, in contrasto con gli Obiettivi di qualità tesi a "Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata", da attuare attraverso la Direttiva che stabilisce di impedire le "trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche

*[Handwritten signature]*

che caratterizzano la struttura delle figure territoriali”; che l’intervento proposto non è coerente con l’Obiettivo di qualità teso a “Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia” da attuare attraverso la salvaguardia delle visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale e nel rispetto della Direttiva che impone agli Enti locali e ai soggetti privati (proponenti le rilevanti trasformazioni territoriali) di impedire le trasformazioni territoriali che interferiscono con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali, storico culturali che le caratterizzano; non è inoltre coerente con l’Obiettivo di qualità volto a “Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale”, ed è quindi in contrasto con la Direttiva che impone di perseguire la valorizzazione delle strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell’ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziale alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche (...).

**CONSIDERATO**, inoltre che, la localizzazione dell’impianto fotovoltaico proposto, non è coerente con quanto raccomandato dalle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I” di cui al PPTR, dove si riferisce che “il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o termici che sarà eventualmente accompagnata da misure incentivanti e agevolazioni di carattere procedurale nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, etc;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5 ed in corrispondenza degli svincoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l’asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontali o su pareti verticali”.

**PRESO ATTO** della disamina compiuta dal Proponente rispetto alle disposizioni del PPTR, dalla quale si evince principalmente la trascrizione dei contenuti degli elaborati del PPTR per l’Ambito di riferimento e non sono state evidenziate le criticità tuttavia riscontrate dalla Soprintendenza competente e dalla Scrivente in merito al riconosciuto contrasto derivante dalla realizzazione dell’impianto rispetto agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive del PPTR, nonché anche rispetto alle relative disposizioni delle NTA.




Immagine elaborata SS-PNRR – Art.20 comma 8 lettera c-quater, D. Lgs.199/2021 – come modificato dall’articolo 47, d.l. 13/2023  
In rosso l’impianto oggetto di valutazione di impatto ambientale

*(Handwritten signature)*



**VALUTATO** pertanto che l'impianto fotovoltaico di progetto, altererebbe, compromettendole, le caratteristiche del contesto di riferimento nelle sue componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale, contrastando con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere Salentino, nei suoi Obiettivi di qualità paesaggistica e Territoriale e nella Normativa d'uso in essa riportati, determinando, per le caratteristiche e la natura stessa dell'impianto, per il suo carattere industriale, un'intrusione visiva rispetto alla natura del contesto tipicamente rurale e configurandosi, nei diversi punti di osservazione, quale "*detrattore paesaggistico*".

**CONSIDERATO** che sulla base delle verifiche effettuate dalla Soprintendenza speciale per il PNRR ai sensi del recente Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 (cfr. art. 47, Disposizioni in materia di installazioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili, co. 2, punto 2.1), l'impianto di cui trattasi risulta interferire in minima parte con la fascia di rispetto di 500 metri relativa a beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004. Tuttavia si ritiene opportuno segnalare che, le valutazioni di compatibilità paesaggistica compiute dalla Scrivente, non possono prescindere dai principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "*tutela del paesaggio*" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "*conservazione*" che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

**RITENUTO** che l'impatto paesaggistico dell'impianto fotovoltaico proposto non può essere limitato a quello visivo, comunque evidente, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito della sua realizzazione, che modificherebbe un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico-culturale, determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e agli Obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

**CONSIDERATO** che l'edificio collabente (indicato dal Proponente come opera di compensazione) posto all'interno dell'area del presente progetto, identificato come *Masseria Poggi* ed oggetto di un progetto di recupero con cambio di destinazione d'uso, come evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP, rientra nel Patrimonio edilizio rurale come definito nelle "*Linee Guida per il recupero, manutenzione ed il riuso dell'edilizia e dei beni rurali*" – Linee Guida 4.4.6 del PPTR.

**CONSIDERATO** che lo scopo delle succitate Linee Guida è quello di indirizzare le operazioni di recupero edilizio, restauro e ristrutturazione, con particolare attenzione alla problematica del "riuso" e delle destinazioni compatibili con le caratteristiche architettoniche, costruttive, bioclimatiche dei manufatti e del loro intorno paesaggistico.

**CONSIDERATO** tuttavia che l'elaborato denominato *EG.60.17 – Schede conoscitive del fabbricato rurale stato di fatto e stato di progetto* (che richiama le indicazioni del punto 4. delle Linee Guida, quale strumento necessario per la definizione del modello interpretativo degli edifici e dei beni rurali ai fini della valutazione dello stato di conservazione, della sicurezza sismica, dei sistemi costruttivi tradizionali e dei nodi più importanti, prodotto a seguito della richiesta di integrazioni della Scrivente) risulta carente nelle parti di indagine della struttura e delle componenti materiche dell'edificio. Inoltre, risulta assente la compilazione della sezione riservata alla *Scheda conoscitiva 6 della componente vegetazione*, relativa alle valutazioni sul rapporto e l'integrazione dell'edificio rurale con il paesaggio agrario circostante, propedeutiche al progetto di recupero. Tale disamina poco approfondita non risulta quindi in linea con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei paesaggi rurali n.5.1 e 5.2*, che prescrivono di:

- "*tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto, ...e in generale le forme di insediamento extraurbano antico*";
- "*tutelare la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza*".

**CONSIDERATO** che le opere di mitigazione a verde previste dal Proponente consistono nella realizzazione di una barriera schermante posta lungo parte del perimetro dell'impianto e che le predette opere, per come previste, non forniscono riscontro alle richieste della Scrivente rispetto alla necessità di smorzare l'"*effetto distesa*", mediante l'interposizione di aree arborate, cespuglieti o filari arborei, opportunamente disposti in relazione ai punti di osservazione. Si evidenzia che dall'elaborato ED.04.00 – *Studio di visibilità* si riscontra la carenza degli effetti generati dalle opere di mitigazione previste di cui si ripropongono le immagini che seguono, le quali rappresentano la visibilità dell'impianto in progetto dalla strada SS 7TER a valenza paesaggistica e dall'area archeologica *Li Castelli*. Dal raffronto delle immagini (riprodotte con e senza opere di mitigazione) si rileva che non vi siano differenze sostanziali in termini di miglioramento della visibilità dell'impianto.




Figura 51 – Sito "Li Castelli": confronto visibilità prima (in alto) e dopo (in basso) l'inserimento della barriera verde

**Progettazione :**



IA.ING S.r.l.  
 Viale Marcello Chiatante, n.60 - 73100 Lecce (LE)  
 Tel./Fax. +39 0832 242193 e-mail: [info@iaing.it](mailto:info@iaing.it)




Figura 53 - S.S 7ter, Osservatore 3: confronto visibilità prima (in alto) e dopo (in basso) l'inserimento della barriera verde

**Progettazione :**



IA.ING S.R.L.  
 Viale Marcello Chiatante, n.60 - 73100 Lecce (LE)  
 Tel./Fax. +39 0832 242193 e-mail: [info@iaing.it](mailto:info@iaing.it)



**CONSIDERATO** che, a seguito della richiesta di integrazioni formulata dalla Scrivente con nota del 15/03/2022, il Proponente ha stipulato con la competente Soprintendenza, l'Accordo previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 co. 4 del D.lgs. 42/2004 e 25 del D.lgs. 50/2016, in cui l'Ufficio periferico richiedeva l'attivazione della fase 1 e cioè l'esecuzione di "... ricognizioni di superficie in condizioni di buona visibilità a seguito di aratura profonda (supervisionata da un archeologo professionista), nell'area che ricade all'interno della recinzione perimetrale UR1 dell'impianto...", al fine di verificare le possibili interferenze dell'impianto in progetto sul patrimonio culturale archeologico eventualmente custodito nel sottosuolo. Agli esiti delle indagini effettuate, la Soprintendenza di Brindisi e Lecce ha ritenuto "... non (...) necessario attivare le successive fasi di approfondimento nell'area ricadente all'interno della recinzione perimetrale del progetto in impianto...", valutando sufficienti i dati emersi a disposizione.


**PRESO ATTO** delle argomentazioni formulate dalla Società sulla scelta del sito di impianto in rapporto alle alternative progettuali (tra le quali sono riportate l'assenza di *elementi di natura vincolistica* e l'essere un'area poco sfruttata dal punto di vista agricolo), rispetto alle quali si deve evidenziare che le ipotetiche localizzazioni alternative scartate dalla Società non sono state riportate e argomentate nel SIA; il Proponente nell'elaborato denominato *Relazione esplicativa* dichiara che quella prescelta è "*la migliore alternativa possibile nell'area scelta*", tuttavia disattendendo quanto previsto dal co. 3, lett. d) dell'articolo 22 del D. lgs. 152/2006 in cui si dispone che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere almeno determinate informazioni, tra le quali "*d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali*".

**CONSIDERATO** che il Proponente, nella documentazione prodotta a seguito della richiesta di chiarimenti e integrazioni della Scrivente, ha modificato una parte del tracciato del cavidotto in media tensione che collega l'impianto alla Stazione Elettrica Utente, nel territorio del comune di San Pancrazio Salentino, come si evince dall'immagine sottostante, dichiarando di aver abbreviato il percorso di circa 400 metri, che si svilupperebbe nella sua nuova configurazione lungo il tracciato della SP 65, evitando di coinvolgere una porzione di terreni agricoli, tuttavia il nuovo percorso in variante interferirebbe con un'area identificata come UCP - *Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)* previsto dal P.P.T.R. in corrispondenza del "*Canale presso Mass.a Campone*".



In giallo il percorso originale, in rosso il percorso modificato

*[Handwritten signature]*



*Interferenza del nuovo percorso del cavidotto in rosso con UCP - Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale  
(Immagine elaborata dalla SSPNRR)*

**PRESO ATTO** di quanto dichiarato dal Proponente nella *Relazione esplicativa* ovvero che la Società "... non ha la possibilità di conoscere la presenza e l'ubicazione di tutti gli impianti FER presenti nell'area di progetto, soprattutto in riferimento a quelli in corso di valutazione/autorizzazione di cui è difficilissimo reperire le informazioni ...".

**CONSIDERATO** che, rispetto alle valutazioni effettuate dal Proponente per quanto attiene agli impatti cumulativi nella documentazione integrativa richiesta (cfr. elab. V1YFCO5\_StudioFattibilitàAmbientale\_05), risultano essere presenti numerosi progetti di impianti FER realizzati, autorizzati ed/o in valutazione sia a livello regionale che statale, in prossimità dell'area in oggetto, tra cui quelli evidenziati nelle immagini che seguono che si aggiungono a quelli indicati dal Proponente.

**CONSIDERATO** che l'area scelta per la localizzazione dell'impianto non è a parere della Scrivente il risultato di una ponderata valutazione tra territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione compatibili con la natura tecnologica dell'impianto fotovoltaico e, come tali, oggetto di possibile riqualificazione attraverso un accurato studio progettuale di qualità.

**CONSIDERATO** che nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi, sono in corso di valutazione di impatto ambientale statale numerose altre iniziative relative a impianti fotovoltaici ed eolici che, se realizzati, porterebbero ad una totale trasformazione del territorio, individuato dal PPTR quale "*Paesaggi eccellenti*", ovvero "*il paesaggio dei vigneti*" e il "*paesaggio delle masserie eccellenti*", come già evidenziato dalla Scrivente.

**CONSIDERATO** che, come dichiarato e riconosciuto dal medesimo Proponente nella *Relazione pedoagronomica* (cfr. pp. 7 e 8) i terreni in progetto ricadono "... all'interno delle Aree di Produzione dei Vini IGT di Puglia e di Produzione dei vini DOCG, quali il Primitivo di Manduria ... In tutto il territorio della D.O.C. l'uso del suolo è mosaicato con vigneti alternati a seminativi ed oliveti radi. Per quanto riguarda l'area di studio, i suoli sono per lo più franco argillosi sabbiosi, con tessitura medio-fine, buon drenaggio e buona disponibilità di ossigeno. Trattasi di vigneti specializzati che producono uva da vino con viti allevate ad alberello pugliese o a contro spalliera, con sesti d'impianto piuttosto stretti per un numero di ceppi per ettaro non inferiori a 3500...".

**RICHIAMATA** la descrizione del paesaggio nel quale è stato previsto l'impianto fotovoltaico, come rappresentato dalla competente Soprintendenza ABAP, con i pareri richiamati, caratterizzato da un mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo, e dove sono presenti emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano un uso agricolo storicamente consolidato nel tempo.

*[Handwritten signature]*

**CONSIDERATO** che l'area viticola presente nel territorio comunale di Guagnano, Salice Salentino e Veglie è stata identificata quale "Vigneti del Tavoliere di Lecce" e indicata quale paesaggio rurale storico nel Catalogo Nazionale dei paesaggi rurali storici dell'allora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e che, la realizzazione di impianti dal forte carattere tecnologico, quale quello in esame, renderebbero vana ogni possibilità di valorizzazione e di sviluppo delle aree rurali, attraverso il rinnovo e la tutela dei vigneti o l'impianto di nuovi, la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale e della sua architettura, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale stabiliti dal PPTR per l'ambito di riferimento.

**RIBADITO** che l'area di progetto ricade in un territorio perimetrato dal PPTR quale "Paesaggi eccellenti", ovvero "il paesaggio dei vigneti" (area tra Salice e Veglie, Parco del Negroamaro. Grande area a vocazione viticola dove il vitigno del Negroamaro ha preso il posto della macchia mediterranea e delle paludi che un tempo, facevano parte del paesaggio dell'Arneo) e il "paesaggio delle masserie eccellenti" (cfr. PPTR - 4.2 "Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale. CTS e aree tematiche di paesaggio").


**RITENUTO** di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione degli impianti da fonti energetiche rinnovabili e quindi anche degli impianti fotovoltaici, consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti fotovoltaici nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

**CONSIDERATO** comunque che, nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. Lgs. 152/2006, laddove nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.



Elaborazione GIS – SSPNRR – Impianti FER  
 Fotovoltaici/Agrovoltaici: in arancione impianti esistenti – in rosso impianti in corso di istruttoria  
 Eolici: in celeste identificativi degli impianti esistenti – in viola impianti in corso di istruttoria

*[Handwritten signature]*



Elaborazione GIS – SS PNRR: Impianti FER in valutazione statale, compresi gli impianti esistenti in arancione.

**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D. Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *conservazione* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi, garantire un coerente sviluppo del territorio.

**RITENUTO** di dover evidenziare che l'ISPRA, nel Rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022", ha segnalato, tra le forme di consumo di suolo, quella relativa agli impianti fotovoltaici a terra, indicando la Regione Puglia quale quella con più superficie a terra occupata da tali impianti (pari a 6123 Ha), pari al 35% degli impianti fotovoltaici a terra nazionali.

**CONSIDERATO** che le raccomandazioni contenute nelle suddette Linee guida del PPTR in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici sopra richiamate, anticipa e conferma quanto aveva già evidenziato il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel "Messaggio dei Ministri" laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) "... sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti... alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica", come anche quanto sancito dal D. lgs. 199/2021, laddove all'art. 20 si stabilisce che, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti interministeriali da adottare per definire i principi e i criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree all'installazione delle FER, dovranno tener conto delle "esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...", come del resto, stabilito anche dall'art. 5 della legge delega n. 53 del 2021.

**CONSIDERATO** che il Piano per la transizione ecologica (di recente approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE) riconosce che "... Le aree necessarie ad accogliere impianti [FER, con particolare riguardo a quelli fotovoltaici], richiederebbero una superficie così vasta da mettere potenzialmente a rischio l'integrità di molti territori e mettersi in contrasto con altri valori fondanti del processo di transizione ecologica, e pertanto, in linea con le disposizioni del Decreto legge 199/2021, saranno sfruttate prioritariamente le superfici di strutture edificate (tetti, e in particolare quelli degli edifici pubblici, capannoni industriali e parcheggi), aree e siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate ...".

**RITENUTO** utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

**CONSIDERATO** che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. *La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...*".

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e integrati come anche le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Acciona Energia Global S.r.l.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quali parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**CONSIDERATO** che il progetto di cui trattasi è in contrasto rispetto alle disposizioni del Piano Paesaggistico della Regione Puglia, come evidenziato dalla Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce nei propri pareri endoprocedimentali.

**CONSIDERATE** le integrazioni trasmesse dal Proponente a seguito della richiesta di chiarimenti e integrazioni formulata dalla Scrivente che non hanno comunque superato le criticità evidenziate nel corso del presente iter istruttorio.

**RITENUTO** di poter aderire agli esiti dei pareri della Soprintendenza.

**CONSIDERATI** i contributi istruttori delle UU.OO. Direzione generale ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR.

**VALUTATO** per tutto quanto sopra evidenziato, che l'impianto di cui trattasi, è identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**CONSIDERATO** che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinqies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

**Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, nei propri pareri endoprocedimentali; visto il contributo istruttorio della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della SS-PNRR; visto il contributo istruttorio della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della SS-PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato "Li Poggi", della potenza di 30 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, all'ampliamento della SE Terna "Erchie" e al recupero di un edificio collabente presente nell'area dell'impianto fotovoltaico, sito nei comuni di Guagnano (LE), S.Pancrazio Salentino (BR) ed Erchie (BR).**

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

- LECCE -

*Alla c.a.*

*Rispr. al Foglio prot. n. 3050 del 28.01.2022*

*Prof. prot. n. 2157 del 31.01.2022*

*Class 34.43.01/42/85/33*

Alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio - Servizio V  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

*E p. a.*

Alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio - Servizio II

Alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio - Servizio III

OGGETTO: Comuni: GUAGNANO (Le), SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), ERCHIE (BR)  
Progetto: ID\_VIP 7416] Impianto di produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica della  
fonte solare "Li Poggi" – potenza di picco 30.06 MWp con opere di connessione nei comuni di  
GUAGNANO (LE), SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), ERCHIE (BR).  
Procedura riferita al Decreto Legislativo 152/2006 – V.I.A., art. 23.  
Proponente: Acciona Energia Global Italia s.r.l.

#### **Contributo istruttorio endoprocedimentale**

Con riferimento alla questione in argomento,

- vista la nota prot. n. 3050 del 28/01/2022, acquisita agli atti con prot. 2157 del 31/01/2022, con la quale codesta DG ABAP Servizio V ha richiesto alla Scrivente il parere di competenza;
- visto l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, vista la Parte III - Beni paesaggistici del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- considerato che, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del soprarichiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;
- evidenziato che, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 "a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici";
- evidenziato che l'art. 89 - Strumenti di controllo preventivo, co. 1 delle NTA del PPTR prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate";
- visto inoltre l'art. 83, co. 6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
- visto in particolare l'elaborato 4.4.1 Linee guida energie rinnovabili del PPTR della Regione Puglia;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758

PEC: [mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it) - PEC: [sabap-br-le@beniculturali.it](mailto:sabap-br-le@beniculturali.it)

SITO WEB: [www.sabap-le.beniculturali.it](http://www.sabap-le.beniculturali.it)

- visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- esaminata la documentazione progettuale consultata per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8052/11843>
- atteso che il progetto prevede *la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica della fonte solare, denominato "Li Poggi", da realizzare in un'area agricola del Comune di Guagnano (LE). L'impianto, con potenza in immissione di 25,305 MW e potenza di picco installata di 30,06 MWP, sarà connesso attraverso un cavidotto interrato in regime di media tensione ad una Sottostazione Elettrica Utente di trasformazione 150/30 kV, la cui ubicazione è prevista in area agricola del territorio di Erchie (BR). Quest'ultima sarà collegata in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica TERNA "Erchie" 380/150 kV, tramite una soluzione di connessione in regime di alta tensione condivisa con altri produttori di energia, titolari di iniziative analoghe alla presente (Relazione Tecnica generale, p.3);*
- considerato che il suddetto impianto è costituito da 54.656 moduli fotovoltaici bifacciali, di potenza unitaria pari a 550 WP, per una potenza di picco installata pari a 30.060,8 kWp ed una superficie radiante complessiva di circa 143.873 m<sup>2</sup>. Altre opere connesse alla centrale sono: cavidotto interrato di connessione alla Sottostazione Elettrica Utente; Sottostazione Elettrica Utente 150/30 kV (SSE) di raccolta e trasformazione dell'energia prodotta (150/30 kV); opere di connessione in A.T. condivise con altri produttori, titolari di iniziative analoghe alla presente; ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV "Erchie" esistente linea elettrica in cavo interrato a 150kV di collegamento tra l'area condivisa di cui sopra (opere di connessione in A.T. ) e lo stallo assegnato da Terna della SE RTN "Erchie" alla società proponente; recupero dell'edificio collabente presente nell'area di impianto;
- preso atto che la proponente prevede, in caso di esito favorevole dell'iter autorizzativo avviato per la realizzazione del progetto nel suo complesso, di sottoporre l'immobile posto internamente all'area dell'impianto e *identificato nella Cartografia I.G.M. 1:25.000 con il toponimo "Masseria Poggi" al quale compete un'area di pertinenza estesa circa 3.760 mq, recintata su tre lati con muretti a secco, a un intervento di risanamento conservativo con destinazione d'uso di opificio. Tale intervento è da autorizzarsi con idonea procedura che sarà attivata presso l'Ente competente. Per tale ragione, dunque, la proponente contestualmente al provvedimento autorizzativo per l'intervento di realizzazione del progetto nel suo complesso, richiede di ottenere titolo idoneo alla effettuazione del cambio di destinazione d'uso del fabbricato sopraccitato (Relazione Tecnica generale, p.7) ;*
- preso atto che il progetto prevede la realizzazione di misure di mitigazione quali *la realizzazione di una barriera verde a cui affidare la funzione di schermare, limitandola, la visibilità delle opere di impianto. La "barriera verde" sarà posizionata lungo il margine settentrionale, meridionale ed occidentale marcato dalla recinzione di impianto, ottenuta per combinazione di una siepe perimetrale costituita da essenze arbustive tipiche della macchia mediterranea e di un filare di alberature di ulivo posizionato oltre la siepe di macchia*  
Si rendono le proprie valutazioni in merito agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza.

## 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

L'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

L'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale del "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10 al PPTR), nella Figura Territoriale "Terre dell'Arneo" per i comuni di Salice Salentino, Guagnano, San Pancrazio e nella Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina" per un breve tratto di cavidotto interrato nel Comune di Erchie.

L'impianto in progetto sarà installato nel cuore di un quadro territoriale caratterizzato da un vasto bassopiano, lievemente degradante verso il mare Ionio, e parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo,



tra le quali sono inoltre individuabili emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano un uso agricolo storicamente consolidato nel tempo.

Il paesaggio agrario della Piana e del Tavoliere, interessato dall'estensione del buffer dell'impianto, è connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorleti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), a cui si aggiunge il vigneto quale coltura prevalente e caratterizzante. Nell'area si registra inoltre la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.

Si evidenzia la presenza a sud del sito di intervento, parallelamente al limite meridionale di impianto, della SS 7 TER, individuata dal PPTR come UCP *Strade a valenza paesaggistica* tra le *Componenti dei valori percettivi*.

Nell'ambito paesaggistico descritto attualmente il fenomeno dell'espansione urbana continua ad interessare i paesaggi rurali a mosaico, inficiati da interventi edilizi episodici e a bassa densità che connotano sempre più questi paesaggi di un carattere periurbano con evidenti fenomeni di degrado. Ulteriori elementi detrattori sono i sempre più diffusi elementi divisorii quali recinzioni, muri e muretti che si sono sostituiti ai tradizionali materiali di divisione quali siepi filari e muretti a secco. Questo fattore tanto sui paesaggi più frammentati che in quelli più aperti crea alterazioni significative, che talvolta pregiudicano anche la percezione e l'occlusione di vedute e punti potenzialmente panoramici. Parchi eolici, campi fotovoltaici (recente e significativo è l'insediamento e le proposte di progetti di fotovoltaico), infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati (*da Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR*).

Inoltre il paesaggio della terra dell'Arneo intorno ai centri urbani di Guagnano, Salice Salentino, Veglie e nei territori di San Donaci, San Pancrazio Salentino, Leverano e Copertino caratterizzato dai filari degli ampi vigneti, dai quali si producono diverse pregiate qualità di vino, e da un ricco sistema di masserie. Il territorio rurale, infatti, si qualifica per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura civile. Alla fine del '700 la masseria fortificata si trasforma in masseria-villa, soprattutto in corrispondenza dei terreni più fertili, dove la coltura della vite occupa spazi sempre maggiori. La coltura della vite e la produzione di vino, inoltre, segnano i centri abitati con stabilimenti vinicoli e antichi palmenti dalle dimensioni rilevanti (*da Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR*).

A maggior prova di quanto su evidenziato all'interno dell'area di intervento è presente un fabbricato denominato Masseria "Poggi", come identificata nella cartografia IGM 1:25000, il quale seppur in cattivo stato di conservazione, rientra nel Patrimonio edilizio rurale come definito nelle *"Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali - Linee guida 4.4.6 del PPTR"*: *"per Patrimonio Edilizio Rurale si intendono i manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia, e in ogni caso realizzati prima del 1967"*. Lo strumento urbanistico vigente nel territorio di Guagnano richiede in effetti un adeguamento secondo quanto riportato nell'art. 78 comma 3 lett. a delle NTA del PPTR che permetta una esatta identificazione dei paesaggi rurali come definiti nell'art. 76 comma 4 lett. b delle NTA del PPTR al fine di sottoporre i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici).

## 2. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELLE AREE CONTERMINI

### A. BENI ARCHEOLOGICI

La ricognizione dei **beni culturali** (beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, dei beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 5 km riporta un censimento denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio *"espressivo di identità,*



il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

A nord dell'impianto, ma fuori dal buffer dell'impianto, nella porzione della Campagna brindisina, è riconoscibile per buona parte il tracciato viario antico noto come "*Limitone dei Greci*", subito a sud della SP51; in quest'arco territoriale è possibile individuare una particolare conformazione geomorfologica, un salto di quota che delinea il passaggio dalla Piana Brindisina al Tavoliere Salentino e che si offre come punto di vista privilegiato per la fruizione e la lettura del paesaggio del tavoliere.

In quest'area si segnala la presenza del vasto insediamento messapico de *Li Castelli (San Pancrazio, D.M. 03/07/2002)*, a soli 410 m dall'area interessata dall'impianto. Per l'insediamento de li Castelli, perimetrato nel PPTR come Bene Paesaggistico – Zone di interesse archeologico, in ragione della sua leggibilità nel paesaggio attuale, è in corso di attuazione un intervento di recupero ad opera del Comune di S. Pancrazio finalizzato a renderlo nuovamente fruibile come parco archeologico.

In generale, il contesto territoriale nel quale si collocano l'impianto progettato e il cavidotto di collegamento si inquadrano nell'ambito della Terra d'Arneo, un territorio caratterizzato da profonde e cospicue tracce della vocazione pastorale e agricola. Esso comprendeva una porzione di territorio molto vasta, destinata a pascolo e caratterizzata dalla presenza di fitti insediamenti o di apprestamenti legati alla presenza di uomini e armenti come jazzi, ovili, pozzi, ecc.. Una vocazione agro-pastorale che ha caratterizzato l'area anche nel XX secolo, quando a seguito della bonifica e dell'appoderamento, si sono insediati i villaggi agricoli (ad es. Boncore e Monteruga). I diversi siti di rilevante importanza, assieme a un fitto tessuto di testimonianze "minori" ed evidenze note, ma conservate nel sottosuolo e non ancora indagate, consentono di individuare ampie porzioni del territorio in esame connotate da un potenziale archeologico particolarmente elevato. L'intero comprensorio dell'Arneo, infatti, conserva testimonianze materiali riconducibili alla presenza di villaggi rurali occupati almeno a partire dall'età bizantina e fino al XIV-XV secolo. A riprova di questa diffusa presenza umana si segnalano le evidenze archeologiche riconducibili all'esistenza di agglomerati rurali (*choria* o casali) ancora individuabili presso le molte masserie che punteggiano la piana fino allo Ionio.

Proprio nell'area dell'Arneo, più che altrove, è ancora oggi percepibile negli assetti globali del paesaggio l'esito del processo di destrutturazione del sistema economico e, di riflesso, della maglia insediativa medievale che, sul finire del medioevo, vide l'abbandono di molti abitati in concomitanza con un cambiamento delle dinamiche di sfruttamento dello spazio agrario e con il diffondersi nell'area del latifondo, direttamente connesso all'impianto di masserie, spesso fortificate. La stratigrafia del parcellare agrario dell'Arneo, ricostruibile dalla trama dei muri a secco, è connotata da ampi spazi aperti in cui la monocultura dell'oliveto si alterna al seminativo e alla brulla macchia mediterranea, modellando uno dei paesaggi rurali maggiormente caratterizzanti e rappresentativi del Tavoliere Salentino. Le masserie e le architetture rurali "minori" che punteggiano il territorio (trulli, lamie, granai, aie, trappeti, palmenti, neviere, colombaie, cappelle, cripte, torri, ecc.) testimoniano ancora oggi l'evoluzione dei rapporti sociali ed economici tra la proprietà terriera e il lavoro contadino nel corso dell'età moderna.

Inoltre sono state riportate segnalazioni bibliografiche di interesse archeologico. In prossimità dell'area interessata dalla centrale fotovoltaica si segnala:

- Insediamento rurale di età romana presso Masseria La Frasca.

Nelle immediate prossimità del cavidotto di collegamento alla cabina elettrica di Erchie, si segnalano in particolare:

- Insediamento neolitico presso Masseria Lo Sole,
- Insediamento protostorico con attestazione di industria litica presso Masseria La Cicerella;
- Tracce di insediamento presso masseria Tre Torri;
- Cripta medievale presso Masseria Torre Vecchia

## B. BENI PAESAGGISTICI

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di



interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004.

I lotti di progetto, ubicati in area agricola nel comune di Guagnano a Nord-Ovest del centro abitato (a distanza di circa 5 chilometri dallo stesso e a distanza di circa 2 chilometri dall'abitato di San Pancrazio Salentino) destinati in parte a seminativo e in parte a vigneto sono costituiti da appezzamenti serviti da diversi tracciati interpoderali. Tali lotti sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio delimitata da: a nord dal tracciato ferroviario che collega Guagnano a San Pancrazio Salentino; a sud dalla SS 7 TER.

I suddetti lotti confinano su tutti i lati con altri lotti agricoli liberi, fatto salvo parte nell'angolo del lato nord-est del lotto che confina con altro impianto fotovoltaico in esercizio quest'ultimo anche di dimensioni consistenti (cfr. *Relazione impatti cumulativi*, la Figura 61 riportata pag. 8 identifica 6 impianti ubicati nel raggio di 130 m e 930 m dal sito di progetto).

Il contesto paesaggistico di riferimento, il paesaggio della Terra D'Arneo, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale di cui alcuni in terra battuta, con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo e da vigneti (come attestato dalla *Carta sull'uso del suolo*), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

In particolare la porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

Diverse masserie sono individuate dal PPTR come Ulteriore Contesto Paesaggistico nella Struttura Antropica e storico-culturale quale Testimonianza della stratificazione insediativa, con le relative aree di rispetto, due tra quelle di seguito elencate sono sottoposte inoltre, con provvedimento di tutela diretto, alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.:

- **Masseria Lamia, San Pancrazio S.no (importante testimonianza rurale di origine rinascimentale) Vincolo Architettonico DM 07/02/1998) - 1,67 km c.a.**
- Masseria Leandro, San Pancrazio S.no - Segnalazione Architettonica 0,53 km c.a.
- **Masseria Castello Monaci, Salice Salentino - Vincolo Architettonico DM 24/01/1998 2,17 km c.a.**
- Masseria Martieni, San Donaci - Segnalazione Architettonica 2,53 km c.a.
- Masseria Casili, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica 2,63 km c.a.
- Masseria Filippi, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica 2,95 km c.a.
- Masseria Falli, San Donaci - Segnalazione Architettonica 3,01 km c.a.
- Masseria Maddaloni, San Pancrazio S.no - Segnalazione Architettonica 3,07 km c.a.
- Masseria San Giovanni, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica 3,18 km c.a.
- Masseria Nuova, San Donaci - Segnalazione Architettonica 3,43 km c.a.
- Masseria Perrone, San Pancrazio S.no - Segnalazione Architettonica 3,49 km c.a.
- Masseria Case Aute, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica 3,77 km c.a.
- Masseria Paduli, San Donaci - Segnalazione Architettonica 3,79 km c.a.

L'entità del fenomeno di espansione urbana degli ultimi decenni all'interno del Tavoliere Salentino, ha comportato il consumo e la distruzione di molti paesaggi tradizionali presenti oggi solo in forma residuale.

Attualmente il fenomeno dell'espansione urbana continua ad interessare i paesaggi rurali a mosaico, inficiati da interventi edilizi episodici e a bassa densità che connotano sempre più questi paesaggi di un carattere periurbano con evidenti fenomeni di degrado. Ulteriori elementi detrattori sono i sempre più diffusi elementi divisorii quali recinzioni, muri e muretti che si sono sostituiti ai tradizionali materiali di divisione quali siepi filari e muretti a secco. Questo fattore tanto sui paesaggi più frammentati che in quelli più aperti crea alterazioni significative, che talvolta



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758

PEC: mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it - PEO: sabap-br-le@beniculturali.it

SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it

pregiudicano anche la percezione e l'occlusione di vedute e punti potenzialmente panoramici. Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione e la valorizzazione dei territori rurali interessati. (da Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR).

Per quanto attiene le *componenti idrologiche* si segnala che il comparto territoriale di riferimento è caratterizzato dalla presenza, a nord dell'impianto, a distanza non meno di 1,30 km, del Canale della Lamia e a sud dell'impianto, a distanza non meno di 1,20 km, del Canale Iaia, tutelati ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censiti come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche*.

Si evidenzia infine la presenza, a nord del sito, a distanza non meno di 1,30 km c.a., della SP 75 "San Pietro Vernotico-San Pancrazio Salentino" con sviluppo orientato in direzione Nord-Est e della SP 74 "Mesagne-San Pancrazio Salentino" con sviluppo orientato in direzione Nord-Sud, distante 2,56 km c.a. dalla recinzione nordoccidentale di impianto classificate dal PPTR come UCP *Strade a valenza paesaggistica* tra le *Componenti dei valori percettivi*.

### VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

A fronte della quantità di testimonianze che caratterizzano il territorio e soprattutto della prossimità dell'area interessata dalla centrale fotovoltaica all'insediamento archeologico de Li Castelli, distante appena 410 m dall'impianto, le ricognizioni di superficie effettuate nell'area direttamente interessata dall'impianto hanno avuto esito negativo. Si rileva, tuttavia, che la **valutazione del rischio**, indicato nel caso specifico come **basso**, è stata effettuata in presenza di visibilità NULLA ed è da valutarsi, pertanto, **non attendibile**, non solo per la relazione di prossimità suddetta, ma anche perché a poche centinaia di metri dall'impianto la carta IGM riporta il toponimo "cimitero vecchio", da cui si deduce che verosimilmente l'area possa essere interessata da una necropoli, forse di pertinenza dell'insediamento suddetto. Si evidenzia a tal proposito che su un totale di 36 UR, ben **21** sono state effettuate con un grado di visibilità **nullo (tra cui l'area direttamente interessata dall'impianto)**, **4** con un grado di visibilità **medio** e solo **11** (1/3 del totale) con un grado di visibilità **buono**. In questi ultimi due casi l'area indagata era quella contermina al tracciato del cavidotto di collegamento.

Per quanto riguarda il tema dell'impatto sul paesaggio, si evidenzia che l'impianto risulta visibile dall'intera area dell'insediamento de Li Castelli (Elaborato ED 04.00, p. 17) contribuendo a rendere più frammentaria la lettura delle relazioni tra i resti archeologici e il loro contesto.

In considerazione di quanto esposto, è chiaro che il progetto in esame oltre ad implicare un impatto potenziale diretto sul patrimonio archeologico, costituirebbe oltretutto un fattore di interferenza visiva notevole con il vicino insediamento de Li Castelli (di ampiezza 1500 mq circa), di recente destinatario di un intervento di recupero e valorizzazione del Comune di S. Pancrazio S.no, configurandosi come un elemento detrattore del paesaggio.

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR vigente prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce costituito da 54.656 moduli fotovoltaici bifacciali per una superficie radiante complessiva di circa 143.873 mq (14 ha circa) Altre opere connesse alla centrale sono: cavidotto interrato di connessione alla Sottostazione Elettrica Utente; Sottostazione Elettrica Utente 150/30 kV (SSE) di raccolta e trasformazione dell'energia prodotta (150/30 kV); opere di connessione in A.T. condivise con altri produttori, titolari di iniziative analoghe alla presente; ampliamento



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

Via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758

PEC: mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturall.it - PEO: sabap-br-le@beniculturali.it

SITO WEB: www.sabap-le.beniculturall.it

della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV "Erchie" esistente linea elettrica in cavo interrato a 150kV di collegamento tra l'area condivisa di cui sopra (opere di connessione in A.T.) e lo stallo assegnato da Terna della SE RTN "Erchie" alla società proponente; recupero dell'edificio collabente presente nell'area di impianto. Esso prevede opere di mitigazione e compensazione quali realizzazione di una "barriera verde" lungo il margine settentrionale, meridionale ed occidentale marcato dalla recinzione di impianto; inoltre dell'ulteriore misura di compensazione prevista consistente nella realizzazione di un intervento di risanamento conservativo dell'edificio collabente posto interamente alla recinzione di impianto, identificato nella Cartografia I.G.M. 1:25.000 con il toponimo "Masseria Poggi", al quale afferisce un'area di pertinenza estesa circa 3.760 mq, recintata su tre lati con muretti a secco.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei paesaggi rurali*, si rappresenta quanto segue.

- Per l'attuazione degli obiettivi 4 "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici" e 4.1 "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a i paesaggi della monocoltura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, i vigneti di tipo tradizionale il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale". Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici, come quelli previsti dal progetto in esame, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione andando ad alterare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali.

In relazione a tali obiettivi, inoltre, sono definite le seguenti direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:**

- o riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;

- o incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;

- Per l'attuazione degli obiettivi 5 "Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo", 5.1 "Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati" e 5.2 "Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco" sono definiti tra gli altri i seguenti indirizzi:

- o "tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto, con particolare attenzione alle abitazioni rurali dei casali di Lecce, alle ville della Valle della Cupa e in generale alle forme di insediamento extraurbano antico."

- o "tutelare la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza".

Tali indirizzi indicano con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici, come quelli previsti dal progetto in esame, contribuiscono ad alterare il rapporto manufatto-paesaggio della Masseria Poggi con il contesto agrario circostante. Infatti in relazione a tale obiettivo sono definite la seguente direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:**

- o individuano anche cartograficamente i manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale e in genere i manufatti in pietra a secco, inclusi i muri di pertinenza delle proprietà, al fine di garantirne la tutela;

- o promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;

- o tutelano le aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali, vietandone l'occupazione da parte di strutture incoerenti;

- Per l'attuazione degli obiettivi 7 "Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia" e 7.3 "Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale" sono definiti tra gli altri i seguenti indirizzi:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758

PEC: mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it - PEO: sabap-br-le@beniculturali.it

SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it

- o *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
- o *salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito;*

Tali indirizzi indicano con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi i moduli fotovoltaici, previsti dal progetto in esame, che occupano una superficie fuori scala comparata con le superfici storicamente antropizzate del contesto paesaggistico di riferimento, contribuendo a creare alterazioni significative e pregiudicando la percezione di vedute e punti potenzialmente panoramici in particolare in questo caso dalla SS 7 TER, individuata dal PPTR come UCP *Strade a valenza paesaggistica* tra le *Componenti dei valori percettivi*, e che delimita a Sud l'area di impianto.

In relazione a tale obiettivo sono definite la seguente direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:**

- o *salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
- o *individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche;*
- o *indicano gli elementi detrattori che interferiscono con le visuali panoramiche e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico della strada;*

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.**

Alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 2 km (cfr. elaborato ED\_04\_00 *Relazione sullo studio degli impatti cumulativi e della visibilità*, fig. 61 p. 8) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio rurale e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali e di modifica nel suolo di **ampiezza fuori scala** e notevole consistenza. Si segnala in proposito la presenza di altri 6 campi fotovoltaici uno dei quali in prossimità dell'impianto di progetto e di dimensioni considerevoli, paragonabili a quasi la metà dell'impianto di progetto, oltre alla presenza di numerosi altri impianti sparsi capillarmente per il territorio. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza, in particolare nel caso in oggetto per la Masseria Poggi che verrebbe totalmente inglobata dall'impianto perdendo la leggibilità del rapporto originario tra il manufatto rurale e il fondo di appartenenza. La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio risultando quindi una struttura incoerente con il contesto paesaggistico di riferimento.

Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale stimata in 20 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi (cfr. *Piano di dismissione e ripristino*).

Relativamente alla visibilità dell'impianto, l'elaborato denominato *Studio di visibilità* denuncia la visibilità dell'impianto dalla Masseria Leandro (Elaborato ED 04.00, p. 17) evidenziando l'alterazione della leggibilità del rapporto originario tra il manufatto e la trama dell'area di pertinenza. Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dalla linea ferroviaria posta lungo il confine settentrionale e dalla SS 7 TER, individuata dal PPTR come UCP *Strade a valenza paesaggistica*, in particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre le suddette percorrenze, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in





movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento dell'impianto di progetto a visuali paesaggistiche di notevole rilievo.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso, in quanto la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che supera i 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Inoltre si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionali sono noti, contribuisca a generare e un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio, configurandosi come un caso di *land grabbing*.

Particolare importanza assume il fatto che gli impatti globali descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate all'erosione rurale che sarebbe imposta al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. Inoltre l'intervento di risanamento conservativo dell'immobile posto interamente alla recinzione di impianto, identificato nella Cartografia I.G.M. 1:25.000 con il toponimo "Masseria Poggi", quale opera di compensazione, è totalmente in contrasto con gli obiettivi della scheda d'ambito di riferimento che prevedono valorizzazione del patrimonio identitario-culturale-insediativo tutelando la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza.

L'impianto fotovoltaico proposto si configura quindi come elemento estraneo e incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti e assicurando la salvaguardia delle visuali.

Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato.

Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo, da intendersi non come impermeabilizzazione ma come diverso utilizzo, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.


## CONCLUSIONI

Tutto quanto premesso, si ritiene che la realizzazione dell'impianto in progetto, oltre che presentare interferenze dirette potenziali con eventuali preesistenze, possa **costituire un grave detrattore paesaggistico, in termini di consumo di suolo, dato che altererebbe il contesto imponendosi come un'impronta antropica fuori scala, e altresì perché determinerebbe un'importante interferenza visiva tra gli insediamenti attestati.**



Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Laura Basco

Il Funzionario Archeologo  
Dott.ssa Serena Strafella



Il Funzionario architetto  
Arch. Marzia Angelini

Il Funzionario Archeologo  
Dott. Giuseppe Muci

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Francesca RICCIO\*

Firmato digitalmente da

**FRANCESCA RICCIO**

CN = RICCIO  
FRANCESCA  
O = Ministero  
della cultura  
C = IT

\*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE  
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE -- tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758  
PEC: mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it - PEO: sabap-br-le@beniculturali.it  
SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it



*Ministero della cultura*  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 209.26.1/2021

*Allegati.*

*All* Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP 7416]  
(cress@pec.minambiente.it  
VA@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
(compniec@pec.minambiente.it)

*Alla* Acciona Energia Global Italia S.r.l.  
(accionaglobalitalia@legalmail.it)

*Oggetto:*

[ID\_VIP 7416] GUAGNANO (LE), SAN PANCRAZIO SALENTINO ED ERCHIE (BR) –  
Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato "Li Poggi", della  
potenza di 30 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, all'ampliamento  
della SE Terna "Erchie" e al recupero di un edificio collabente presente nell'area  
dell'impianto fotovoltaico.

Procedura riferita alla VIA, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 - art. 23 (PNIEC).

Proponente: Acciona Energia Global Italia S.r.l.

Richiesta integrazioni al SIA e alla documentazione di progetto - art. 24 del D.Lgs.  
n. 152/2006.

*c. p. c*

*Alla* Regione Puglia  
Dipartimento mobilità, qualità urbana,  
opere pubbliche, ecologia e paesaggio  
Servizio autorizzazioni ambientali  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

*c. p. n*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Brindisi e Lecce  
(mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it)

*AS*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/03/2022

*A*

c. p. r.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

c. p. a.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 3050 del 28/01/2022, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), con la nota prot. n. 3577 del 25/02/2022 ha espresso le proprie valutazioni di competenza;

sentito per le vie brevi il 14/03/2022, il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP, il quale ha comunicato la necessità di richiedere integrazioni (cfr. punto 13 della presente richiesta);

sentito, per le vie brevi il 14/03/2022, il Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, il quale ha comunicato di non avere ulteriori elementi da aggiungere rispetto a quanto relazionato dalla competente Soprintendenza ABAP nella propria nota del 25/02/2022;

vista la richiesta di documentazione integrativa prot. n. 1310 del 7/03/2022 formulata dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC del Ministero della transizione ecologica;

visti gli elaborati progettuali e la relativa documentazione redatta dal Proponente, pubblicata sul sito internet del Ministero della transizione ecologica;

ritenuto necessario chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di valutare compiutamente, fin dalla presente fase VIA, tutti i possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio generati dall'intervento di cui trattasi;

si chiede di acquisire dal Proponente i seguenti chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale e allo Studio di Impatto Ambientale (SIA):

1. tavola grafica con ortofoto attuale, ad ampio raggio e in alta risoluzione alla relativa lettura e comprensione con la sovrapposizione dell'impianto fotovoltaico e delle opere annesse in luogo dell'inquadramento del solo lotto oggetto di intervento su ortofoto 2016 (cfr. elaborato EG-04-00);
2. schede conoscitive del manufatto identificato con il toponimo "Masseria Poggi" e del relativo contesto rurale su cui insiste, compreso nel Patrimonio edilizio rurale, come definito nelle Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali – Linee guida 4.4.6 del PPTR; nelle schede richieste (elaborate sulla base dei modelli contenuti nelle predette Linee Guida, cfr. pp. 27 a 37) dovrà essere approfondita sin dalla presente fase, sia la conoscenza del manufatto in questione che il progetto che si intende eseguire, prevedendo un intervento di recupero del manufatto maggiormente compatibile con l'edificio preesistente in luogo di quanto proposto dalla Società (cfr. elaborati Stato di fatto, Stato di progetto e Render, EG-60-13, EG-60-14, EG-60-16);

2



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/03/2022

3. preso atto di quanto riportato dal Proponente nella Relazione paesaggistica ossia dell'assenza di **aree gravate da usi civili**, predisporre documentazione grafica e/o descrittiva attestante quanto dichiarato; si chiede inoltre di voler riferire se l'accertamento compiuto in merito alle aree soggette ad uso civile sia stato condotto anche per quelle aree interessate dalle opere annesse all'impianto;
4. non risulta che il Proponente faccia riferimento nel SIA ad **alternative progettuali** rispetto alla soluzione di progetto oggetto di valutazione; si ritiene pertanto necessario che il Proponente fornisca un riscontro in merito alle ulteriori soluzioni progettuali analizzate, specificando i motivi che hanno determinato la scelta della seguente soluzione di progetto; le predette soluzioni alternative richieste dovranno tener conto sia di **localizzazioni alternative** rispetto a quella prescelta, che della possibilità di smorzare "l'effetto distesa" mediante l'interposizione di aree arboree, cespuglieti o filari di siepi opportunamente disposti in relazione ai punti di osservazione;
5. considerato che il progetto di cui trattasi prevede l'attraversamento del **cavidotto MT dell'area di rispetto della Masseria Moregine** (cfr. p. 17 della Relazione paesaggistica), si chiede di voler prevedere una **soluzione alternativa di attraversamento** che prenda in considerazione altra localizzazione del cavidotto in luogo di quella prevista dal Proponente;
6. predisposizione di **ulteriori fotosimulazioni dell'impianto fotovoltaico** lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale e in corrispondenza dei punti di osservazione che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico (a titolo esemplificativo, da e verso la SS7TER, individuata dal PPTR come strada a valenza paesaggistica); andranno individuati lungo un tratto di lunghezza pari a circa 10 chilometri un numero significativo di punti di osservazione da cui poter stimare anche il cumulo derivante dalla contemporanea percezione dell'impianto oggetto di valutazione con gli altri impianti FER esistenti; le predette fotosimulazioni dovranno essere corredate da keyplan di riferimento sulla quale riportare i punti di ripresa;
7. predisposizione di **ulteriori fotosimulazioni dell'impianto fotovoltaico che tengano conto della "barriera verde"** prevista in progetto per schermare la visibilità dell'impianto fotovoltaico; le predette fotosimulazioni dovranno essere corredate da keyplan di riferimento sulla quale riportare i punti di ripresa; nelle fotosimulazioni dovranno inoltre essere previste diverse soluzioni relative alla predisposizione della schermatura a verde in modo tale che la stessa non costituisca un impedimento alle visibilità del contesto di riferimento;
8. in riferimento alla determinazione degli **impatti cumulativi**, il Proponente considera un buffer pari a 2 chilometri (cfr. p. 8 dell'elaborato denominato *Relazione sullo studio degli Impatti cumulativi e della visibilità*) di contro a quanto previsto dai criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER di cui alla DGR 2122 del 23/10/2012 della Regione Puglia che prevedono, per la valutazione degli impatti cumulativi visivi un'area definita da un raggio di almeno 3 chilometri dall'impianto proposto; si chiede pertanto di voler considerare un'area definita da un raggio di almeno 3 chilometri;



9. a partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'ambito del PPTR, in tal caso per il "Tavoliere", si chiede di voler riscontrare se il cumulo prodotto dagli impianti FER presenti e previsti nell'unità di analisi (considerando gli impianti realizzati, già autorizzati e in corso di valutazione/autorizzazione) interferisca o meno con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella sezione B della scheda, *Interpretazione identitaria e statutaria*);
10. preso atto di quanto riportato dal Proponente nel SIA – *Quadro di riferimento progettuale*, in merito alle attività di *dismissione* (cfr. pp. 18-19), si chiede di voler integrare quanto riportato anche considerando gli impatti significativi e negativi derivanti dalla rimozione integrale dell'impianto e delle relative opere annesse sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;
11. deve essere elaborato un piano di monitoraggio ambientale che tenga conto delle misure previste al punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D. Lgs. 152 del 2006, per le fasi *ante-operam*, in corso d'opera e *post-operam*, con riferimento al patrimonio culturale e il paesaggio e che pertanto approfondisca in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati, riguardando sia le fasi di costruzione che di funzionamento dell'impianto;
12. riportare su apposita base cartografica la presenza di ulteriori impianti FER già realizzati, autorizzati e non ancora realizzati e in corso di autorizzazione, al fine di avere una visione complessiva di tutti gli impianti che insistono nel contesto di riferimento;
13. con riguardo alla tutela archeologica, viste le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con la citata nota n. 3577 del 25/02/2022 e considerato che nelle vicinanze dell'area di intervento è presente il vasto insediamento messapico de *Li Castelli* (Comune di San Pancrazio, sottoposto a tutela con D.M. 03/07/2002); preso atto che nella documentazione di progetto è presente lo Studio archeologico (cfr. elaborati E\_29\_00, EG\_29\_01, EG\_29\_02, EG\_29\_03) redatto da un professionista abilitato come previsto dal co. 1 dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016 ma non quanto previsto dall'art. 23, co. 6, ossia "gli esiti delle indagini di archeologia preventiva", è necessario che il Proponente si attivi in via preliminare, già nella fase di predisposizione del PFTE, al fine di perfezionare con la Soprintendenza territorialmente competente l'accordo previsto dal co. 14 del medesimo art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate - qualora il Soprintendente ritenga necessario attivare la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del co. 3 del citato art. 25 - alla predisposizione della "Relazione finale" di cui al co. 9, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici, considerato che solo a seguito di un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche, coerentemente con quanto previsto dal citato art. 23, co. 5 e 6 (verifiche preventive dell'interesse archeologico nella predisposizione del PFTE) del D.lgs. 50/2016. Nell'ambito del medesimo accordo, il Proponente dovrà presentare una proposta di Piano operativo, redatto sulla base dei dati emergenti dalla documentazione di cui al co. 1, da concordare con l'Ufficio territoriale di competenza, che dovrà indicare la localizzazione e le modalità di attuazione delle




indagini (prospezioni geofisiche, sondaggi geognostici, trincee o saggi di scavo) finalizzate a conseguire la conoscenza preventiva dell'area interessata dalle opere di progetto, al fine di ridurre al minimo eventuali prolungamenti dei tempi di esecuzione a seguito di rinvenimenti archeologici imprevisti.

Le integrazioni richieste nei suddetti punti (dal n. 1 al n. 13) del presente elenco devono essere di conseguenza riportate, quale aggiornamento, nello *Studio di Impatto Ambientale* e in tutti gli elaborati di progetto (evidenziando i predetti approfondimenti, per la parte testuale contenuta negli elaborati descrittivi, con colore differente e per le tavole grafiche o per i nuovi elaborati descrittivi con apposito codice identificativo di rimando alle integrazioni richieste, al fine di consentire un immediato riscontro da parte della Scrivente).

Si rimane in attesa di riscontro da parte della Società proponente in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento  
UFFICIO n. 13 - arch. Romina Muccio  
(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
arch. Rosalia Rosario TRAMUTOLA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/03/2022



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

- LECCE -

*Risp. al Foglio prot. n. 4927 del 25.10.2022*

*Ref. prot. n. 16334 del 26.10.2022*

*Classo 34.43.01/42/85/33*

*Alla c.a.*

Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio - Servizio V  
[mbac-dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

*E.p.c.*

Alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio - Servizio II  
[dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it)

Alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio - Servizio III  
[dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it)

OGGETTO: Comuni: GUAGNANO (Le), SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), ERCHIE (BR)  
Progetto: ID\_VIP 7416] Impianto di produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica della  
fonte solare "Li Poggi" – potenza di picco 30.06 MWp con opere di connessione nei comuni di  
GUAGNANO (LE), SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), ERCHIE (BR).  
Procedura riferita al Decreto Legislativo 152/2006 – V.I.A., art. 23.  
Proponente: Acciona Energia Global Italia s.r.l.  
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO  
**Contributo istruttorio endoprocedimentale**

Con riferimento alla questione in argomento,

- **vista** la nota prot. n. 4927 del 25/10/2022, acquisita agli atti con prot. 16334 del 26/10/2022, con la quale codesta Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha richiesto alla Scrivente il parere di competenza;
- **visto** l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, vista la Parte III - Beni paesaggistici del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- **considerato che**, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del soprarichiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni





culturali e del Paesaggio", nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;

- **evidenziato che**, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 "a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici";

- **evidenziato che** l'art. 89 - Strumenti di controllo preventivo, co. 1 delle NTA del PPTR prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate";

- **visto** inoltre l'art. 83, co. 6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;

- **visto** in particolare l'elaborato 4.4.1 Linee guida energie rinnovabili del PPTR della Regione Puglia;

- **visto** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- **esaminata** la documentazione progettuale consultata per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8052/11843>;

- **esaminati** gli esiti delle attività di indagine previste dalla Fase 1 dell'Accordo sottoscritto tra questo Ufficio e la Società Proponente il 10.5.2022 (Prot. 7297) e trasmessi dal Proponente con Prot.102 del 20.10.2022 (acquisiti agli atti con Ns. prot.16174A del 24.10.2022);

- **atteso che** il progetto prevede la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica della fonte solare, denominato "Li Poggi", da realizzare in un'area agricola del Comune di Guagnano (LE). L'impianto, con potenza in immissione di 25,305 MW e potenza di picco installata di 30,06 MWP, sarà connesso attraverso un cavidotto interrato in regime di media tensione ad una Sottostazione Elettrica Utente di trasformazione 150/30 kV, la cui ubicazione è prevista in area agricola del territorio di Erchie (BR). Quest'ultima sarà collegata in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica TERNA "Erchie" 380/150 kV, tramite una soluzione di connessione in regime di alta tensione condivisa con altri produttori di energia, titolari di iniziative analoghe alla presente (Relazione Tecnica generale, p.3);

- **considerato che** il suddetto impianto è costituito da 54.656 moduli fotovoltaici bifacciali, di potenza unitaria pari a 550 WP, per una potenza di picco installata pari a 30.060,8 kW ed una superficie radiante complessiva di circa 143.873 m<sup>2</sup>. Altre opere connesse alla centrale sono: cavidotto interrato di connessione alla Sottostazione Elettrica Utente; Sottostazione Elettrica Utente 150/30 kV (SSE) di raccolta e trasformazione dell'energia prodotta (150/30 kV); opere di connessione in A.T. condivise con altri produttori, titolari di iniziative analoghe alla presente; ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV "Erchie" esistente linea elettrica in cavo interrato a 150kV di collegamento tra l'area condivisa di cui sopra (opere di connessione in A.T. ) e lo stallo assegnato da Terna della SE RTN "Erchie" alla società proponente; recupero dell'edificio collabente presente nell'area di impianto;

- **preso atto che** la proponente prevede, in caso di esito favorevole dell'iter autorizzativo avviato per la realizzazione del progetto nel suo complesso, di sottoporre l'immobile posto internamente all'area dell'impianto e *identificato nella Cartografia I.G.M. 1:25.000 con il toponimo "Masseria Poggi" al quale compete un'area di pertinenza estesa circa 3.760 mq, recintata su tre lati con muretti a secco, a un intervento di risanamento conservativo con destinazione d'uso di opificio. Tale intervento è da autorizzarsi con idonea procedura che sarà attivata presso l'Ente competente. Per tale ragione, dunque, la proponente contestualmente al provvedimento autorizzativo per l'intervento di realizzazione del progetto nel suo complesso, richiede di ottenere titolo idoneo alla effettuazione del cambio di destinazione d'uso del fabbricato sopraccitato* (Relazione Tecnica generale, p.7);

- **preso atto che** il progetto prevede la realizzazione di misure di mitigazione quali *la realizzazione di una barriera verde a cui affidare la funzione di schermare, limitandola, la visibilità delle opere di impianto. La "barriera verde" sarà posizionata lungo il margine settentrionale, meridionale ed occidentale marcato dalla recinzione di impianto, ottenuta per combinazione di una siepe perimetrale costituita da essenze arbustive tipiche della macchia mediterranea e di un filare di alberature di ulivo posizionato oltre la siepe di macchia;*

Si rendono le proprie valutazioni in merito agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758

PEC: [sabap-br-le@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-br-le@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-br-le@cultura.gov.it](mailto:sabap-br-le@cultura.gov.it)

SITO WEB: [www.sabap-le.beniculturali.it](http://www.sabap-le.beniculturali.it)

## 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

L'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

L'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale del "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10 al PPTR), nella Figura Territoriale "Terre dell'Arneo" per i comuni di Salice Salentino, Guagnano, San Pancrazio e nella Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina" per un breve tratto di cavidotto interrato nel Comune di Erchie.

L'impianto in progetto sarà installato nel cuore di un quadro territoriale caratterizzato da un vasto bassopiano, lievemente degradante verso il mare Ionio, e parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo, tra le quali sono inoltre individuabili emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano un uso agricolo storicamente consolidato nel tempo.

Il paesaggio agrario della Piana e del Tavoliere, interessato dall'estensione del buffer dell'impianto, è connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorleti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), a cui si aggiunge il vigneto quale coltura prevalente e caratterizzante. Nell'area si registra inoltre la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.

Si evidenzia la presenza a sud del sito di intervento, parallelamente al limite meridionale di impianto, della SS 7 TER, individuata dal PPTR come UCP *Strade a valenza paesaggistica* tra le *Componenti dei valori percettivi*.

Nell'ambito paesaggistico descritto attualmente il fenomeno dell'espansione urbana continua ad interessare i paesaggi rurali a mosaico, inficiati da interventi edilizi episodici e a bassa densità che connotano sempre più questi paesaggi di un carattere periurbano con evidenti fenomeni di degrado. Ulteriori elementi detrattori sono i sempre più diffusi elementi divisorii quali recinzioni, muri e muretti che si sono sostituiti ai tradizionali materiali di divisione quali siepi filari e muretti a secco. Questo fattore tanto sui paesaggi più frammentati che in quelli più aperti crea alterazioni significative, che talvolta pregiudicano anche la percezione e l'occlusione di vedute e punti potenzialmente panoramici. Parchi eolici, campi fotovoltaici (recente e significativo è l'insediamento e le proposte di progetti di fotovoltaico), infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati (da Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR).

Inoltre il paesaggio della terra dell'Arneo intorno ai centri urbani di Guagnano, Salice Salentino, Veglie e nei territori di San Donaci, San Pancrazio Salentino, Leverano e Copertino caratterizzato dai filari degli ampi vigneti, dai quali si producono diverse pregiate qualità di vino, e da un ricco sistema di masserie. Il territorio rurale, infatti, si qualifica per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura civile. Alla fine del '700 la masseria fortificata si trasforma in masseria-villa, soprattutto in corrispondenza dei terreni più fertili, dove la coltura della vite occupa spazi sempre maggiori. La coltura della vite e la produzione di vino, inoltre, segnano i centri abitati con stabilimenti vinicoli e antichi palmenti dalle dimensioni rilevanti (da Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR).

A maggior prova di quanto su evidenziato all'interno dell'area di intervento è presente un fabbricato denominato Masseria "Poggi", come identificata nella cartografia IGM 1:25000, il quale seppur in cattivo stato di conservazione, rientra nel Patrimonio edilizio rurale come definito nelle "Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali - Linee guida 4.4.6 del PPTR": "per Patrimonio Edilizio Rurale si intendono i manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia, e in ogni caso realizzati prima del 1967". Lo strumento urbanistico vigente nel territorio di Guagnano richiede in effetti un adeguamento secondo quanto riportato nell'art. 78 comma 3 lett. a delle NTA del PPTR che permetta una esatta identificazione dei paesaggi rurali come definiti nell'art. 76 comma 4 lett. b delle NTA del PPTR al fine di sottoporre i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758

PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it

SITO WEB: www.sabap-le.beniculturall.it

manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici).

## 2. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELLE AREE CONTERMINI

### A. BENI ARCHEOLOGICI

L'impianto e le opere di connessione non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Nonostante ciò la ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, dei beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km riporta un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

A soli 410 m dall'area interessata dall'impianto si sottolinea la presenza del vasto insediamento messapico de Li Castelli, Comune di San Pancrazio, sottoposto a vincolo archeologico diretto il 03/07/2002 ai sensi della L. 490 del 1999. Per l'insediamento de Li Castelli, perimetrato nel PPTR come Bene Paesaggistico – Zone di interesse archeologico (ARC0249), in ragione della sua leggibilità nel paesaggio attuale, è in corso di attuazione un intervento di recupero ad opera del Comune di S. Pancrazio finalizzato a renderlo nuovamente fruibile come Parco Archeologico.

A ca. 600 m a N dall'impianto, in loc. Li Castelli/Sferracavalli, si segnalano, inoltre, un insediamento dell'età del Ferro e un insediamento rurale di età ellenistica: nel 1998 un intervento di scavo della Libera Università di Amsterdam permise di individuare i resti di un impianto produttivo da collegare alle numerose evidenze di IV-II sec. a.C. che caratterizzano l'area a ca. 150 m a N di Masseria Leandro.

A Nord dell'impianto, ma fuori dal buffer, nella porzione della Campagna brindisina, è riconoscibile per buona parte il tracciato viario antico noto come "*Limitone dei Greci*", subito a sud della SP51; in quest'arco territoriale è possibile individuare una particolare conformazione geomorfologica, un salto di quota che delinea il passaggio dalla Piana Brindisina al Tavoliere Salentino e che si offre come punto di vista privilegiato per la fruizione e la lettura del paesaggio del tavoliere.

In generale, il contesto territoriale nel quale si collocano l'impianto progettato e il cavidotto di collegamento si inquadrano nell'ambito della Terra d'Arneo, un territorio caratterizzato da profonde e cospicue tracce della vocazione pastorale e agricola. Esso comprendeva una porzione di territorio molto vasta, destinata a pascolo e caratterizzata dalla presenza di fitti insediamenti o di apprestamenti legati alla presenza di uomini e armenti come jazzi, ovili, pozzi, ecc.

Una vocazione agro-pastorale che ha caratterizzato l'area anche nel XX secolo, quando a seguito della bonifica e dell'appoderamento, si sono insediati i villaggi agricoli (ad es. Boncore e Monteruga). I diversi siti di rilevante importanza, assieme a un fitto tessuto di testimonianze "minori" ed evidenze note, ma conservate nel sottosuolo e non ancora indagate, consentono di individuare ampie porzioni del territorio in esame connotate da un potenziale archeologico particolarmente elevato. L'intero comprensorio dell'Arneo, infatti, conserva testimonianze materiali riconducibili alla presenza di villaggi rurali occupati almeno a partire dall'età bizantina e fino al XIV-XV secolo. A riprova di questa diffusa presenza umana si segnalano le evidenze archeologiche riconducibili all'esistenza di agglomerati rurali (*choria* o casali) ancora individuabili presso le molte masserie che punteggiano la piana fino allo Ionio.

Proprio nell'area dell'Arneo, più che altrove, è ancora oggi percepibile negli assetti globali del paesaggio l'esito del processo di destrutturazione del sistema economico e, di riflesso, della maglia insediativa medievale che, sul finire del Medioevo, vide l'abbandono di molti abitati in concomitanza con un cambiamento delle dinamiche di sfruttamento dello spazio agrario e con il diffondersi nell'area del latifondo, direttamente connesso all'impianto di masserie, spesso fortificate. La stratigrafia del parcellare agrario dell'Arneo, ricostruibile dalla trama dei muri a secco, è connotata da



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758

PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it

SITO WEB: [www.sabap-le.beniculturali.it](http://www.sabap-le.beniculturali.it)

ampi spazi aperti in cui la monocoltura dell'oliveto si alterna al seminativo e alla brulla macchia mediterranea, modellando uno dei paesaggi rurali maggiormente caratterizzanti e rappresentativi del Tavoliere Salentino. Le masserie e le architetture rurali "minori" che punteggiano il territorio (trulli, lamie, granai, aie, trappeti, palmenti, neviere, colombaie, cappelle, cripte, torri, ecc.) testimoniano ancora oggi l'evoluzione dei rapporti sociali ed economici tra la proprietà terriera e il lavoro contadino nel corso dell'età moderna.

Inoltre sono state riportate segnalazioni bibliografiche di interesse archeologico.

In prossimità dell'area interessata dall'impianto fotovoltaico si segnala:

- Insediamento rurale di età romana presso Masseria La Frasca;

Nelle immediate prossimità del cavidotto di collegamento alla cabina elettrica di Erchie, si segnalano in particolare:

- Insediamento neolitico presso Masseria Lo Sole,
- Insediamento protostorico con attestazione di industria litica presso Masseria La Cicerella;
- Necropoli in Loc. Masseria Tre Torri;
- Cripta medievale presso Masseria Torre Vecchia.

## B. BENI PAESAGGISTICI

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004.

I lotti di progetto, ubicati in area agricola nel comune di Guagnano a Nord-Ovest del centro abitato (a distanza di circa 5 chilometri dallo stesso e a distanza di circa 2 chilometri dall'abitato di San Pancrazio Salentino) destinati in parte a seminativo e in parte a vigneto sono costituiti da appezzamenti serviti da diversi tracciati interpoderali. Tali lotti sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio delimitata da: a nord dal tracciato ferroviario che collega Guagnano a San Pancrazio Salentino; a sud dalla SS 7 TER.

I suddetti lotti confinano su tutti i lati con altri lotti agricoli liberi, fatto salvo parte nell'angolo del lato nord-est del lotto che confina con altro impianto fotovoltaico in esercizio quest'ultimo anche di dimensioni consistenti (cfr. *Relazione impatti cumulativi*, la Figura 61 riportata pag. 8 identifica 6 impianti ubicati nel raggio di 130 m e 930 m dal sito di progetto).

Il contesto paesaggistico di riferimento, il paesaggio della Terra D'Arneo, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale di cui alcuni in terra battuta, con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo e da vigneti (come attestato dalla *Carta sull'uso del suolo*), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

In particolare la porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

Diverse masserie sono individuate dal PPTR come Ulteriore Contesto Paesaggistico nella Struttura Antropica e storico-culturale quale Testimonianza della stratificazione insediativa, con le relative aree di rispetto, due tra quelle di seguito elencate sono sottoposte inoltre, con provvedimento di tutela diretto, alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.:

- **Masseria Lamia, San Pancrazio S.no (importante testimonianza rurale di origine rinascimentale)**  
**Vincolo Architettonico DM 07/02/1998) - 1,67 km c.a.**
- Masseria Leandro, San Pancrazio S.no - Segnalazione Architettonica 0,53 km c.a.



- **Masseria Castello Monaci, Salice Salentino - Vincolo Architettonico DM 24/01/1998 2,17 km c.a.**
- Masseria Martieni, San Donaci - Segnalazione Architettonica 2,53 km c.a.
- Masseria Casili, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica 2,63 km c.a.
- Masseria Filippi, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica 2,95 km c.a.
- Masseria Falli, San Donaci - Segnalazione Architettonica 3,01 km c.a.
- Masseria Maddaloni, San Pancrazio S.no - Segnalazione Architettonica 3,07 km c.a.
- Masseria San Giovanni, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica 3,18 km c.a.
- Masseria Nuova, San Donaci - Segnalazione Architettonica 3,43 km c.a.
- Masseria Perrone, San Pancrazio S.no - Segnalazione Architettonica 3,49 km c.a.
- Masseria Case Aute, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica 3,77 km c.a.
- Masseria Paduli, San Donaci - Segnalazione Architettonica 3,79 km c.a.

L'entità del fenomeno di espansione urbana degli ultimi decenni all'interno del Tavoliere Salentino, ha comportato il consumo e la distruzione di molti paesaggi tradizionali presenti oggi solo in forma residuale.

Attualmente il fenomeno dell'espansione urbana continua ad interessare i paesaggi rurali a mosaico, inficiati da interventi edilizi episodici e a bassa densità che connotano sempre più questi paesaggi di un carattere periurbano con evidenti fenomeni di degrado. Ulteriori elementi detrattori sono i sempre più diffusi elementi divisorii quali recinzioni, muri e muretti che si sono sostituiti ai tradizionali materiali di divisione quali siepi filari e muretti a secco. Questo fattore tanto sui paesaggi più frammentati che in quelli più aperti crea alterazioni significative, che talvolta pregiudicano anche la percezione e l'occlusione di vedute e punti potenzialmente panoramici. Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione e la valorizzazione dei territori rurali interessati. (da *Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR*).

Per quanto attiene le *componenti idrologiche* si segnala che il comparto territoriale di riferimento è caratterizzato dalla presenza, a nord dell'impianto, a distanza non meno di 1,30 km, del Canale della Lamia e a sud dell'impianto, a distanza non meno di 1,20 km, del Canale Iaia, tutelati ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censiti come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche*.

Si evidenzia infine la presenza, a nord del sito, a distanza non meno di 1,30 km c.a., della SP 75 "San Pietro Vernotico-San Pancrazio Salentino" con sviluppo orientato in direzione Nord-Est e della SP 74 "Mesagne-San Pancrazio Salentino" con sviluppo orientato in direzione Nord-Sud, distante 2,56 km c.a. dalla recinzione nordoccidentale di impianto classificate dal PPTR come UCP *Strade a valenza paesaggistica* tra le *Componenti dei valori percettivi*.

#### VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Per quanto attiene alle possibili interferenze dirette dell'opera in progetto sul patrimonio archeologico eventualmente custodito nel sottosuolo, a fronte della quantità di testimonianze che caratterizzano il territorio e soprattutto della prossimità dell'area interessata dalla centrale fotovoltaica all'insediamento archeologico de Li Castelli, distante appena 410 m dall'impianto, la Relazione archeologica presente nella Documentazione Specialistica, che riporta gli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione di superficie, ha definito un **grado di rischio archeologico "basso"** per l'area dell'impianto in progetto e lungo la maggior parte del tratto di cavidotto di connessione, **"medio"** solo per un breve tratto lungo il cavidotto di connessione per l'interferenza con l'area di rispetto di Masseria Morigine. Dalla Relazione si è rilevato, tuttavia, che la ricognizione è stata effettuata in condizioni di **visibilità nulla**. Per questo motivo, per la stretta prossimità con il sito de Li Castelli e perché a poche centinaia di metri dall'impianto la carta IGM riporta il toponimo "cimitero vecchio", da cui si deduce che verosimilmente l'area possa essere interessata da una necropoli, forse di pertinenza dell'insediamento suddetto, la valutazione del rischio è stata definita **non attendibile** (Ns. Prot. 3577-P del 25.2.2002).

Con Nota DG ABAP 10004 del 15.3.2022 è stato chiesto al Proponente di attivarsi con questo Ufficio per perfezionare l'Accordo previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 c.4 del D.lgs. 42/2004 e 25 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:



esso è stato sottoscritto tra questo Ufficio e la Società Proponente il 10.5.2022 (Prot. 7297) e trasmesso con Ns. Prot. 7722-P del 17.5.2022.

Dall'attività di aratura profonda e dalla ricognizione di superficie previste dalla Fase 1 dell'Accordo nell'area ricadente all'interno della recinzione perimetrale del progetto in impianto, effettuata da due ricognitori con grado di visibilità ottimo e le cui risultanze sono state trasmesse da Proponente con Prot. 16174 del 24.10.2022, non è emersa, come si legge nel Report Scientifico – Fase 1, nessuna evidenza di carattere archeologico. I frammenti ceramici recuperati sono stati riferiti a età post-medievale e moderna e sono stati interpretati come legati, molto probabilmente, alla vita della Masseria; altri materiali, come ad esempio quelli rinvenuti nella UT 5, sono stati interpretati come non coincidenti con l'area di d'indagine e in dispersione dal sito de Li Castelli.

Per questo motivo, questo Ufficio non ha ritenuto necessario attivare le successive fasi di approfondimento nell'area ricadente all'interno della recinzione perimetrale del progetto in impianto.

In considerazione del fatto che intorno ai terreni interessati dall'impianto è presente una significativa densità di evidenze archeologiche come documentato dai siti de Li Castelli, Li Castelli/Sferracavalli e dalla necropoli di fine VI-inizi V rinvenuta in uno dei terreni circostanti Masseria Leandro, le cui tombe sono andate in parte distrutte ma i cui corredi sono conservati presso i depositi della Soprintendenza di Taranto (Scheda 12\_ Relazione Archeologica) oltre che dei siti di Masseria Tre Torri e Masseria Lo Sole, in prossimità delle opere di connessione e della Stazione Elettrica di Erchie, tali dati attestano la significativa potenzialità archeologica del comprensorio in cui si andrebbe ad inserire l'impianto. L'opera, inoltre, costituirebbe un fattore di interferenza visiva notevole con il vicino insediamento de Li Castelli (di ampiezza 1500 mq circa), di recente destinatario di un intervento di recupero e valorizzazione del Comune di S. Pancrazio S.no, configurandosi come un elemento detrattore del paesaggio.

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR vigente prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce costituito da 54.656 moduli fotovoltaici bifacciali per una superficie radiante complessiva di circa 143.873 mq (14 ha circa) Altre opere connesse alla centrale sono: cavidotto interrato di connessione alla Sottostazione Elettrica Utente; Sottostazione Elettrica Utente 150/30 kV (SSE) di raccolta e trasformazione dell'energia prodotta (150/30 kV); opere di connessione in A.T. condivise con altri produttori, titolari di iniziative analoghe alla presente; ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV "Erchie" esistente linea elettrica in cavo interrato a 150kV di collegamento tra l'area condivisa di cui sopra (opere di connessione in A.T. ) e lo stallo assegnato da Terna della SE RTN "Erchie" alla società proponente; recupero dell'edificio collabente presente nell'area di impianto. Esso prevede opere di mitigazione e compensazione quali realizzazione di una "barriera verde" lungo il margine settentrionale, meridionale ed occidentale marcato dalla recinzione di impianto; inoltre dell'ulteriore misura di compensazione prevista consistente nella realizzazione di un intervento di risanamento conservativo dell'edificio collabente posto interamente alla recinzione di impianto, identificato nella Cartografia I.G.M. 1:25.000 con il toponimo "Masseria Poggi", al quale afferisce un'area di pertinenza estesa circa 3.760 mq, recintata su tre lati con muretti a secco.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei paesaggi rurali*, si rappresenta quanto segue.



- Per l'attuazione degli obiettivi 4 *"Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici"* e 4.1 *"Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici"* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *"salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a i paesaggi della monocoltura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, i vigneti di tipo tradizionale il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale"*. Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici, come quelli previsti dal progetto in esame, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione andando ad alterare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali. In relazione a tali obiettivi, inoltre, sono definite le seguenti direttive: *"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- o *riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*
- o *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*

- Per l'attuazione degli obiettivi 5 *"Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo"*, 5.1 *"Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati"* e 5.2 *"Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco"* sono definiti tra gli altri i seguenti indirizzi:

- o *"tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto, con particolare attenzione alle abitazioni rurali dei casali di Lecce, alle ville della Valle della Cupa e in generale alle forme di insediamento extraurbano antico."*
- o *"tutelare la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza".*

Tali indirizzi indicano con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici, come quelli previsti dal progetto in esame, contribuiscono ad alterare il rapporto manufatto-paesaggio della Masseria Poggi con il contesto agrario circostante. Infatti in relazione a tale obiettivo sono definite la seguente direttive: *"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- o *individuano anche cartograficamente i manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale e in genere i manufatti in pietra a secco, inclusi i muri di partitura delle proprietà, al fine di garantirne la tutela;*
- o *promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;*
- o *tutelano le aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali, vietandone l'occupazione da parte di strutture incoerenti;*

- Per l'attuazione degli obiettivi 7 *"Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia"* e 7.3 *"Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale"* sono definiti tra gli altri i seguenti indirizzi:

- o *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
- o *salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito;*

Tali indirizzi indicano con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi i moduli fotovoltaici, previsti dal progetto in esame, che occupano una superficie fuori scala comparata con le superfici storicamente antropizzate del contesto paesaggistico di riferimento, contribuendo a creare alterazioni significative e pregiudicando la percezione di vedute e punti potenzialmente panoramici in particolare in questo caso dalla SS 7 TER, individuata dal PPTR come UCP *Strade a valenza paesaggistica* tra le *Componenti dei valori percettivi*, e che delimita a Sud l'area di impianto.

In relazione a tale obiettivo sono definite la seguente direttive: *"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*



- salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;
- individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche;
- indicano gli elementi detrattori che interferiscono con le visuali panoramiche e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico della strada;

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.**

Alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 2 km (cfr. elaborato ED\_04\_00 *Relazione sullo studio degli impatti cumulativi e della visibilità*, fig. 61 p. 8) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio rurale e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali e di modifica nel suolo di **ampiezza fuori scala** e notevole consistenza. Si segnala in proposito la presenza di altri 6 campi fotovoltaici uno dei quali in prossimità dell'impianto di progetto e di dimensioni considerevoli, paragonabili a quasi la metà dell'impianto di progetto, oltre alla presenza di numerosi altri impianti sparsi capillarmente per il territorio. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza, in particolare nel caso in oggetto per la Masseria Poggi che verrebbe totalmente inglobata dall'impianto perdendo la leggibilità del rapporto originario tra il manufatto rurale e il fondo di appartenenza. La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio risultando quindi una struttura incoerente con il contesto paesaggistico di riferimento.

Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale stimata in 20 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi (cfr. *Piano di dismissione e ripristino*).

Relativamente alla visibilità dell'impianto, l'elaborato denominato *Studio di visibilità* denuncia la visibilità dell'impianto dall'insediamento de Li Castelli (Elaborato ED 04.00, p. 17) contribuendo a rendere più frammentaria la lettura delle relazioni tra i resti archeologici e il loro contesto e dalla Masseria Leandro (Elaborato ED 04.00, p. 17) evidenziando l'alterazione della leggibilità del rapporto originario tra il manufatto e la trama dell'area di pertinenza. Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dalla linea ferroviaria posta lungo il confine settentrionale e dalla SS 7 TER, individuata dal PPTR come UCP *Strade a valenza paesaggistica*, in particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre le suddette percorrenze, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento dell'impianto di progetto a visuali paesaggistiche di notevole rilievo.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso, in quanto la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che supera i 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Inoltre si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionali sono noti, contribuisca a generare e un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio, configurandosi come un caso di *land grabbing*.





Particolare importanza assume il fatto che gli impatti globali descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate all'erosione rurale che sarebbe imposta al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. Inoltre l'intervento di risanamento conservativo dell'immobile posto interamente alla recinzione di impianto, identificato nella Cartografia I.G.M. 1:25.000 con il toponimo "Masseria Poggi", quale opera di compensazione, è totalmente in contrasto con gli obiettivi della scheda d'ambito di riferimento che prevedono valorizzazione del patrimonio identitario-culturale-insediativo tutelando la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza.

L'impianto fotovoltaico proposto si configura quindi come elemento estraneo e incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti e assicurando la salvaguardia delle visuali.


Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato.

Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo, da intendersi non come impermeabilizzazione ma come diverso utilizzo, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.


## CONCLUSIONI

Tutto quanto premesso, ritenendo che la realizzazione dell'impianto in progetto, oltre che presentare interferenze dirette potenziali con eventuali preesistenze, possa costituire un grave detrattore paesaggistico, in termini di consumo di suolo, dato che altererebbe il contesto imponendosi come un'impronta antropica fuori scala e perché determinerebbe un'importante interferenza visiva tra gli insediamenti attestati, si esprime parere non favorevole all'intervento.

Il Funzionario architetto  
Arch. Laura Basco



Il collaboratore incaricato  
Dott.ssa Ida Tiberi



per IL SOPRINTENDENTE arch. Francesca RICCIO

Il funzionario delegato

Arch. Antonio ZUNNO\*

(delega prot. n. 16849-P del 09.11.2022)

\*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato digitalmente da

**ANTONIO ZUNNO**

O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA'  
CULTURALI E PER IL TURISMO  
C = IT



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758

PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it

SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
DG-ABAP - SERVIZIO IILettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce  
l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR  
445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

**Oggetto:** [ID: 7416] Comuni di Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR) ed Erchie (BR). Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica della fonte solare "Li Poggi", con potenza di picco 30.06 MWp, e relative opere di connessione alla rete.  
Proponente: Acciona Energia Global Italia s.r.l.  
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.  
Contributo istruttorio.

In riferimento alla procedura in oggetto, consultata la documentazione progettuale disponibile sul sito web del MASE, a seguito della richiesta formulata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. n. 4927 del 25.10.2022, ed esaminata la nota prot. n. 17224 del 14.11.2022 con cui la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, nel prosieguo 'Soprintendenza', ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale, si comunica quanto segue.

Si premette che, come risulta dal succitato parere della Soprintendenza, nonostante le aree interessate dagli interventi non siano oggetto di provvedimenti di tutela – diretta o indiretta – ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, né di procedimenti in corso in tal senso, esse sono incluse in un comparto territoriale denso di testimonianze archeologiche e di siti ben noti in bibliografia (tra gli altri, l'insediamento messapico de *Li Castelli*, nel comune di San Pancrazio, che, sottoposto a vincolo di tutela dal 2002, inserito nel PPTR e attualmente oggetto di un intervento di recupero finalizzato alla valorizzazione da parte dell'amministrazione civica, si trova a soli 450 m; poco più distanti, verso nord, sono un abitato dell'Età del ferro e un insediamento ellenistico rurale, oggetto di indagine anche da parte della Libera Università di Amsterdam), con una spiccata vocazione agro-pastorale che, pur senza cristallizzazioni, si conferma praticamente senza soluzione di continuità dal Medioevo fino all'età moderna e contemporanea.

Per questo motivo, e considerato come la valutazione del potenziale archeologico riportata nella relazione presentata nella fase prodromica – pur definita per lo più di grado basso - fosse inficiata dalla pessima visibilità con la quale erano state condotte le ricognizioni, in esito ad un accordo concluso tra la Soprintendenza e il Proponente - attivato ai sensi del comma 14, dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 – sono state eseguite nuove survey "a seguito di aratura profonda (supervisionata da un archeologo professionista) nell'area che ricade all'interno della recinzione perimetrale dell'impianto (UR1)" (corrispondenti agli adempimenti previsti dalla Fase 1 del suddetto accordo). Tali indagini di superficie non hanno tuttavia portato alla luce elementi archeologicamente significativi, convincendo l'Ufficio di tutela circa l'opportunità di non attivare le successive fasi di approfondimento.

Ciò nonostante, la Soprintendenza, nella succitata nota prot. n. 17224 ha espresso parere complessivamente negativo alla realizzazione del progetto, sottolineando "la significativa potenzialità archeologica del comprensorio in cui si andrebbe ad inserire l'impianto. L'opera, inoltre, costituirebbe un fattore di interferenza visiva notevole con il vicino insediamento de *Li Castelli* (di ampiezza 1500 mq circa), di recente destinatario di un intervento di recupero e valorizzazione del Comune di S. Pancrazio S.no, configurandosi come un elemento detrattore del paesaggio".

Tutto ciò premesso e considerato, questo Servizio, per quanto strettamente di competenza, non può che prendere atto dell'esito negativo degli approfondimenti condotti, ma concorda, tuttavia, sul fatto che la messa in posa dell'impianto condizionerebbe la percezione del sito archeologico de *Li Castelli* e costituirebbe un potenziale elemento di pregiudizio per la sua valorizzazione e fruizione.



Si ribadisce in ogni caso che, nonostante la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 abbiano avuto esito negativo, qualsiasi attività posta in essere sull'area in parola soggiace alla previsione di cui al comma 6 del succitato art. 25.

Il funzionario archeologo  
dott. Federica Pitzalis  
(federica.pitzalis@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II  
dott. Elena Calandra





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE  
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

Oggetto: [ID\_VIP: 7416] Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato "Li Poggi", della potenza di 30 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, all'ampliamento della SE Terna "Erchie" e al recupero di un edificio collabente presente nell'area dell'impianto fotovoltaico, da realizzarsi nei Comuni di Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR) ed Erchie (BR).

Procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.

Proponente: Acciona Energia Global Italia S.r.l.

Contributo istruttorio.

Con riferimento alla procedura in oggetto,

- in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. 4927 del 25/10/2022;
- esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce con nota prot. n. 17224 del 14/11/2022;
- preso atto che nell'area direttamente interessata dall'impianto in oggetto e dalle relative opere di connessione non insistono beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;
- considerato che i beni architettonici situati nelle vicinanze dell'area di intervento, e segnalati dalla Soprintendenza ABAP, si trovano a una distanza superiore a un chilometro rispetto all'area di progetto: Masseria Lamia, a San Pancrazio Salentino (BR), tutelata con D.M. 07/02/1998, situata a circa 1,67 Km; Masseria Castello Monaci a Salice Salentino (LE), tutelata con D.M. 24/01/1998, situata a circa 2,17 Km;
- considerato altresì che le criticità rilevate dalla Soprintendenza territoriale riguardano la tutela paesaggistica e archeologica;

si comunica che non si ravvisano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

La funzionaria del Servizio III  
Arch. Michela Peretti

*mp*

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Arch. Esmeralda Valente

*Esmeralda Valente*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
DG-ABAP - SERVIZIO III

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4293

PEC: dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio3@cultura.gov.it